

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Comitato delle regioni	
	44ª sessione plenaria del 15 e 16 maggio 2002	
2002/C 278/01	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: La dimensione regionale dello Spazio europeo della ricerca»	1
2002/C 278/02	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo»	5
2002/C 278/03	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto»	7

IT

2

(segue)

2002/C 278/04	Parere del Comitato delle regioni in merito: <ul style="list-style-type: none"> — alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Programma di azione per la realizzazione del cielo unico europeo», — alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo», — alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla realizzazione del Cielo unico europeo», — alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione dei servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo», — alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel Cielo unico europeo», e — alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo» 	13
2002/C 278/05	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci»	15
2002/C 278/06	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004»	21
2002/C 278/07	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — «Europe 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche»	24
2002/C 278/08	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione — Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente»	26
2002/C 278/09	Parere del Comitato delle regioni in merito: <ul style="list-style-type: none"> — alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sui carburanti alternativi per il trasporto stradale e su una serie di misure per promuovere l'uso dei biocarburanti», — alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti», e — alla «Proposta di direttiva del Consiglio recante modificazione della direttiva 92/81/CEE riguardo alla facoltà di applicare aliquote di accise ridotte a taluni oli minerali che contengono biocarburanti e ai biocarburanti» 	29



2002/C 278/10	Parere del Comitato delle regioni in merito: <ul style="list-style-type: none"> — alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e mangimi geneticamente modificati», — alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE», e — alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati» 	31
2002/C 278/11	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 1254/96/CE che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia»	35
2002/C 278/12	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Nota d'informazione della Commissione: Quadro finanziario comune 2004-2006 per i negoziati d'adesione»	40
2002/C 278/13	Parere del Comitato delle regioni: <p>in merito alla Politica d'immigrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia d'immigrazione illegale», — «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)», — «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia d'immigrazione», e <p>in merito alla politica in materia d'asilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — «Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione», — «Documento di lavoro della Commissione — La relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione», — «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla politica comune in materia di asilo, recante un metodo aperto di coordinamento» 	44
2002/C 278/14	Risoluzione del Comitato delle regioni in merito allo «Sviluppo sostenibile: Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile — Johannesburg, 2002»	48

II

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: La dimensione regionale dello Spazio europeo della ricerca»

(2002/C 278/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: La dimensione regionale dello Spazio europeo della ricerca» (COM(2001) 549 def.);

vista la decisione della Commissione, del 3 ottobre 2001, di consultarlo su tale argomento in conformità dell'articolo 265, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 12 giugno 2001, di predisporre il parere in materia e di incaricare della sua elaborazione la Commissione 1 «Politica regionale, fondi strutturali, coesione economica e sociale e cooperazione transfrontaliera e interregionale»;

visto il progetto di parere formulato dalla commissione Politica di coesione territoriale⁽¹⁾ il 5 marzo 2002 (CdR 442/2001 riv. 2) (Relatore: Müller — primo ministro del Land Saarland, D/PPE),

ha adottato all'unanimità il seguente parere nel corso della 44ª sessione plenaria del 15 e 16 maggio 2002 (seduta del 16 maggio).

Il Comitato delle regioni

Creazione di una società della conoscenza in Europa

1. Si compiace del fatto che la Commissione riconosca l'impatto significativo che le attività regionali di ricerca e innovazione esercitano sulla strutturazione della capacità europea di ricerca. Si compiace vivamente dell'intento della Commissione di accrescere l'efficienza e di favorire la cooperazione con le regioni avvalendosi di sinergie tra le politiche degli Stati membri. È necessario tuttavia segnalare che le

sinergie o le corrispondenze esistenti fra le politiche di ricerca comprendono sia le politiche sviluppate dagli Stati membri che quelle sviluppate dalle regioni con competenze in materia. Come già segnalato dal Comitato in numerosi pareri, si tratta di un compito importante ai fini della promozione della ricerca e dell'innovazione in Europa. Le attività che le regioni svolgono da tempo al fine di accrescere la cooperazione e di sviluppare sinergie nel campo della ricerca e dell'innovazione vanno proseguite nel quadro del processo di sviluppo che ne costituisce la base.

2. Appoggia inoltre l'intenzione della Commissione di lavorare, mediante il Sesto programma quadro, alla creazione di uno Spazio europeo della ricerca votato a garantire alla Comunità una maggiore competitività.

⁽¹⁾ Riorganizzazione delle commissioni e delle loro competenze, 6 febbraio 2002.

3. Fa osservare che, anche in futuro, l'eccellenza scientifica rimarrà determinante nella selezione dei progetti da sostenere (per es. i progetti del Sesto programma quadro). In via complementare, tuttavia, continuerà ad essere giustificata l'erogazione alle regioni economicamente svantaggiate (per es. quelle ultraperiferiche) di fondi strutturali da destinare alla realizzazione di infrastrutture scientifiche.

4. Pur condividendo il proposito di mirare allo sviluppo economico mediante la mobilitazione sistematica di tutte le risorse, fa osservare che, per rendere l'economia europea concorrenziale in un contesto propizio alla crescita, alla competitività e all'occupazione, è estremamente importante raggiungere accordi concreti sugli obiettivi, in collaborazione con le regioni. La fissazione di obiettivi, utile a creare sinergie e a compattare le forze economiche, non deve però essere usata per restringere le competenze assegnate alle regioni dal trattato sull'Unione europea. Gli obiettivi dovranno essere concreti e realizzabili. L'affermazione secondo cui tra dieci anni l'Europa sarà il «numero uno» è troppo generica e indifferenziata e dovrà essere concretizzata dialogando con le regioni in uno spirito di partnership. Gli interventi e i compiti da affidare rispettivamente all'UE e alle regioni devono essere ripartiti in modo esplicito.

5. Condivide la valutazione della Commissione secondo cui le regioni europee, presentando profili molto diversi in termini di capacità umane e tecniche, seguiranno anche percorsi di integrazione diversi. Un modello di sviluppo unico sarebbe perciò destinato al fallimento. Il Comitato deplora tuttavia il fatto che la Comunicazione ometta di individuare o proporre criteri che consentano di differenziare più modelli di sviluppo. Sarebbe estremamente auspicabile, a questo fine, riuscire a stabilire un rapporto bidirezionale con le specificità (socioeconomiche) regionali in modo da fornire un input ai motori della politica.

6. Ribadisce la valutazione della Commissione sulla «capacità di autorganizzazione delle regioni» come «fattore fondamentale di crescita» a condizione che queste ultime si attengano «ad alcuni principi generali di sviluppo». Il Comitato esprime anzitutto grande rammarico per il fatto che la Comunicazione non abbia concretizzato tali principi, poi ritiene doveroso sottolineare ancora una volta che molte regioni hanno già contribuito in passato alla strutturazione della politica di ricerca e di innovazione. Nell'elaborare proposte in materia di ricerca, la Commissione dovrebbe perciò ricambiare l'impegno dimostrato dalle regioni tenendo in maggiore considerazione i loro interessi e attribuendo loro un più effettivo peso politico.

7. Desidera proseguire la discussione sull'idea del passaggio ad una «economia della conoscenza». Puntualizza che non è possibile porre la sola conoscenza a fondamento dell'innovazione economica, in quanto la conoscenza pura e semplice è di accesso molto facile per tutti (per es. via Internet) e solo

applicandola si può ottenere una creazione di valore. È quindi determinante non tanto conoscere di più, quanto essere in vantaggio nello sfruttamento della conoscenza. In questo contesto risultano decisive, e vanno anch'esse promosse, soprattutto la socialità e la creatività dell'individuo.

Adattamento della politica di ricerca alle condizioni territoriali

8. Appoggia l'obiettivo della territorializzazione purché inteso come modulazione, a livello sia nazionale che europeo, delle iniziative e delle sinergie in materia di ricerca, che tenga conto delle realtà, delle specificità socioeconomiche e delle esigenze delle regioni. Se invece si vuole far rientrare in quest'obiettivo anche l'idea di centralizzare e «pianificare» a livello europeo la ricerca o il sostegno alla ricerca, il Comitato si oppone ad un approccio del genere in nome della sussidiarietà e della competenza regionale in materia. Resta da vedere in che modo sia possibile, nell'ambito dell'imminente riordino delle competenze comunitarie, nazionali e regionali, dare un solido fondamento giuridico alla partecipazione delle regioni al coordinamento della politica di ricerca. La Commissione potrebbe elaborare uno schema di massima che le consenta di focalizzare la propria politica regionale sui livelli di governo competenti. Il Comitato prevede che ciò indurrebbe una maggiore partecipazione politica delle regioni alla preparazione e all'attuazione delle attività comunitarie di politica di ricerca.

9. Condivide il giudizio della Commissione sulla necessità di garantire la coerenza delle risposte locali con una strategia globale sovregionale, ma rileva che gli interventi, partendo da un'analisi comune del territorio e dalla definizione di obiettivi comuni, dovrebbero tener conto in modo determinante delle regioni.

10. Ritiene che la formulazione e la strutturazione di programmi regionali per la promozione della ricerca e dell'innovazione debbano fondarsi sui principi di partnership regionale, iniziativa e assunzione di responsabilità. L'Unione europea dovrebbe sostenere finanziariamente soprattutto gli esempi di cooperazione regionale nel settore della ricerca e affini. Le regioni dovrebbero inoltre poter trarre vantaggio dall'impiego dei nuovi strumenti del Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico.

Promuovere e trasmettere conoscenza invece di limitarsi ad apportare capitale

11. Dubita che sia possibile attuare un «rafforzamento delle conoscenze e della diffusione delle tecnologie» finalizzato a sostenere lo sviluppo regionale in assenza di apporti di capitale.

Il sostegno alla trasmissione della conoscenza è un importante ambito operativo all'interno del sostegno alla ricerca. La Comunicazione non chiarisce se la Commissione destinerà ulteriori stanziamenti allo scopo. A giudizio delle regioni, ciò è necessario per poter attuare le finalità indicate dalla Commissione. Vale la pena di ricordare l'importanza decisiva, ai fini della costituzione di raggruppamenti («cluster»), dell'attività svolta dalle regioni per la formazione universitaria dei giovani scienziati, per mantenere in vita e sviluppare istituti di ricerca pubblici e privati, per dar vita a politiche regionali di ricerca e creare condizioni quadro per le PMI.

Governance della politica di ricerca a livello regionale

12. Sottolinea che alcune regioni sono già state in grado di dare un contributo alla strutturazione della propria politica di ricerca e innovazione. È importante che in futuro tutte le regioni possano portare avanti in modo responsabile le proprie politiche in materia.

13. Chiarisce che i modelli riusciti di ricerca e di innovazione non si possono «copiare» a piacimento. Solo creare nuovi metodi o ambiti di ricerca, tenendo conto dei propri dati strutturali, consentirà alle regioni svantaggiate di eguagliare i successi delle regioni «best practice» (naturalmente ispirandosi a modelli già sperimentati positivamente). Una delle possibilità consiste nell'occupare una «nicchia», proseguendo il processo di abbandono degli ambiti di ricerca tradizionali in favore di nuovi ambiti interdisciplinari.

Prosecuzione del sostegno alla ricerca sovragiografale

14. Concorda con la Commissione in merito all'esigenza di mantenere anche in futuro le specificità dell'attività di ricerca sovragiografale e di difendere in particolare il valore aggiunto specificatamente europeo e la complementarità in quanto caratteristiche della politica di ricerca comunitaria. Rivestono a questo fine un particolare interesse gli esempi di collaborazione tra partner provenienti da regioni dalla situazione molto diversa.

15. È favorevole a integrare nel sostegno europeo alla ricerca i paesi candidati all'adesione dell'Europa centrale e orientale, soprattutto erogando contributi alla realizzazione e all'estensione di progetti di cooperazione interregionale che coinvolgano tali paesi. Interventi di questo tipo favoriscono infatti ulteriormente la coesione.

Collegamento tra la politica strutturale e la politica di ricerca

16. Dal punto di vista delle regioni comprese negli Obiettivi 1 e 2, riconosce il valore attribuito dalla Commissione

europea alla politica di ricerca e di sviluppo proprio nelle regioni svantaggiate. Allo stesso tempo il Comitato fa osservare che, con o senza l'attiva partecipazione dell'UE, molte regioni attuano già strategie e programmi di ricerca, che assumono un certo rilievo anche nella prospettiva di una politica comune di ricerca e innovazione.

17. Richiama l'attenzione sul fatto che, nel contesto della politica strutturale dell'UE, le regioni europee sono suddivise, sulla base di indicatori oggettivi, in zone ammissibili e zone non ammissibili agli aiuti. Finora, nel dare attuazione al sostegno strutturale, l'Unione europea si è affidata prevalentemente al principio di sussidiarietà: giustamente, la Commissione europea ha riconosciuto che le regioni sono in grado di seguire l'evoluzione delle imprese e degli istituti di ricerca più efficacemente delle superiori istanze politiche.

18. Mette in rilievo l'importanza del sostegno strutturale per consentire alle regioni arretrate di recuperare il loro ritardo. Ricorda tuttavia che il sostegno strutturale persegue finalità regionali più ampie del sostegno alla ricerca. Su questa base vanno adeguatamente differenziate, nella Comunicazione, le funzioni degli aiuti strutturali europei e quelle della politica di ricerca europea, tenendo conto del fatto che le zone svantaggiate non sono solo quelle comprese nell'Obiettivo 1, citate nella Comunicazione, ma anche quelle comprese nell'Obiettivo 2, impegnate in un difficile mutamento strutturale. La Comunicazione dovrebbe inoltre essere più precisa riguardo a tali regioni, menzionando — esplicitamente — le regioni dell'Obiettivo 2. Occorre un'analisi scrupolosa caso per caso, che consenta di accertare le cause effettive della debolezza strutturale e, su questa base, di formulare conclusioni operative adatte al caso in esame.

19. Afferma la necessità di un'interazione tra le due politiche. Riguardo ai contenuti e agli stanziamenti va mantenuta la delimitazione già esistente, in modo da garantire trasparenza in sede di attuazione. Merita di essere accolta la proposta di vagliare le possibilità di sinergie, già realizzate in modo esemplare in alcune regioni nel quadro dell'istituzione di poli scientifici.

20. Condivide la necessità di un impegno a favore delle «regioni ultraperiferiche», finalizzato a sostenerne lo sviluppo. Naturalmente anche queste regioni devono poter decidere autonomamente, secondo le competenze loro attribuite dal trattato che istituisce la Comunità europea, se e in che modo essere coinvolte nella politica di ricerca e di innovazione dell'UE. A giudizio del Comitato, l'assegnazione di ambiti di ricerca predefiniti non è funzionale al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Commissione.

Il ruolo delle «azioni innovative»

21. Appoggia il tentativo della Commissione d'istituire o rafforzare reti di cooperazione. Tali reti però non dovrebbero consistere unicamente in occasioni di scambio legate a singole persone; senza perdere in efficacia, in molti settori potrebbero assumere la forma di piattaforme elettronico-informatiche o di ulteriori partnership tra settore pubblico e privato, determinando in questo modo una migliore ripartizione in termini di risorse umane e di conoscenza.

22. Accoglie con favore le azioni proposte nella Comunicazione per accrescere e incentivare la mobilità sia geografica che intersettoriale degli scienziati, in particolare creando centri di mobilità ad un livello più vicino ai cittadini, nella fattispecie a livello regionale. Il Comitato considera in tale contesto altrettanto necessario rendere facili da usare e collegare in rete le banche dati e le piattaforme riguardanti settori specifici, in modo da promuovere la mobilità e la trasmissione della conoscenza mediante l'impiego degli strumenti più aggiornati per l'informazione e la comunicazione. Un caso esemplare è quello delle banche dati genomiche o proteomiche costituite in biotecnologia, che sono alimentate da scienziati di tutto il mondo con gli ultimi risultati delle ricerche. In questo modo gli scienziati possono mettere le proprie scoperte a disposizione dei colleghi e diventa completamente irrilevante il luogo in cui si trova un ricercatore in un dato momento. Orientare i progetti in rete riguardanti settori specifici verso la trasmissione della conoscenza dovrebbe essere un altro importante obiettivo del sostegno all'innovazione e consentirebbe a scienziati attivi in località diverse di condurre ricerche sullo stesso oggetto.

23. Condivide il giudizio della Commissione sulla necessità di potenziare il sostegno alla ricerca condotta per e nelle PMI, nonché di sviluppare una politica per incoraggiare le PMI a partecipare alle attività di ricerca connesse al Sesto programma quadro. In tale prospettiva andrebbe effettuato uno sforzo particolare per garantire la piena partecipazione delle PMI a strumenti di dimensioni più significative, come i progetti integrati e le reti di eccellenza. A questo proposito, il Comitato sollecita nuovamente la Commissione a migliorare la collaborazione tra le direzioni generali competenti e quella tra i servizi preposti alle PMI e i punti di contatto nazionali. La partecipazione delle PMI potrebbe essere ulteriormente potenziata promuovendo la trasmissione e l'acquisizione di conoscenze e tecnologie e lo sfruttamento dei risultati della ricerca attraverso l'apertura, la creazione e il finanziamento di reti elettroniche ad alto rendimento dedicate ai progetti di ricerca e innovazione.

24. Accoglie con favore il proposito della Commissione di definire strategie tecnologiche dialogando con le regioni in uno spirito di partnership. La Commissione potrebbe dotare proprio le regioni svantaggiate di fondi adeguati a questo scopo.

25. Appoggia le azioni innovative proposte dalla Commissione e mirate a sostenere gli «incubatori di imprese», le società nate dalla scissione di altre società, gli *spin-off* e le *start-up*.

26. Auspica che gli organi competenti si consultino al fine di semplificare le procedure di domanda per gli aiuti comunitari alla ricerca, che attualmente esercitano spesso un effetto inibente sullo sviluppo. Da numerosi colloqui con il mondo imprenditoriale e universitario emerge chiaramente che, nella maggior parte dei casi, non viene presentata nessuna domanda di contributi comunitari in quanto anche un responso positivo da parte della Commissione non basterebbe a ripagare l'impegno necessario in termini di risorse umane. Ciò è particolarmente deplorabile per le imprese giovani e innovative, che devono programmare l'impiego del personale con grande cautela e dispongono di risorse finanziarie limitate. Una delle possibilità sarebbe introdurre una procedura di domanda in due fasi (*pre-screening*): la prima per decidere, in modo non troppo burocratico, se un progetto meriti di ricevere aiuti e la seconda per procedere alla concretizzazione. Si potrebbero così evitare nuove strutture di aiuto alla presentazione di domande e i costi che ne derivano.

Attività volte a realizzare la strategia regionale dello Spazio europeo della ricerca

27. Appoggia l'idea d'istituire e potenziare reti di eccellenza che dovrebbero operare a livello regionale, sovranazionale e internazionale.

28. Dubita tuttavia che quest'attività (l'istituzione di reti di eccellenza) sia in grado di porre un freno alla fuga di cervelli interregionale. Essendo quest'ultima dovuta, oltre che a fattori scientifici, anche e soprattutto a fattori sociali ed economici, non potrà essere fermata solo per questa via.

Benchmarking come finalità

29. Segnala che in certi contesti — sia tra gli economisti che nel settore dell'istruzione — l'esercizio di *benchmarking* già avviato dalla Commissione incontra spesso scetticismo e opposizione. Perché l'UE possa realizzare nelle regioni un *benchmarking* efficace, che contribuisca a rendere il sostegno europeo alla ricerca più conforme ai bisogni, dovranno essere elaborati opportuni indicatori e metodi di indagine. Il loro impiego permetterà di confrontare le regioni tra di loro e di conseguire risultati idonei e traducibili nella pratica. Gli strumenti andranno scelti in modo da mettere in luce le cause dei deficit strutturali esistenti e dovranno essere accessibili a costi ragionevoli. Vale la pena di sottolineare che, soprattutto per le regioni svantaggiate, le vere opportunità possono

venire essenzialmente dallo sperimentare nuove forme di innovazione: per questo tipo di regioni non serve molto un *benchmarking* incentrato sulle esperienze, all'insegna delle «*best practice*», in quanto non si possono semplicemente copiare i

casi eccezionali (ad es. Martinsried). Le regioni dovranno collaborare all'elaborazione di metodi idonei, appositamente adattati al loro contesto, e mettere in comune le esperienze già realizzate con strumenti comparabili.

Bruxelles, 16 maggio 2002.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Albert BORE

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo»

(2002/C 278/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo [COM(2001) 336 def. — 2001/0136 (CNS)];

vista la decisione della Commissione europea, in data 25 giugno 2001, di consultare il Comitato delle regioni al riguardo, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

viste le decisioni, prese dall'Ufficio di presidenza del Comitato il 12 giugno 2001 e il 6 febbraio 2002, di incaricare rispettivamente la Commissione 3 («Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione») e la Commissione «Politica di coesione territoriale» della preparazione di un parere al riguardo;

viste le conclusioni dei Consigli europei di Colonia (3 e 4 giugno 1999) e di Feira (19 e 20 giugno 2000) riguardo all'impresa comune Galileo;

vista la risoluzione del Consiglio del 5 aprile 2001;

visto il progetto di parere (CdR 380/2001 riv. 2) adottato dalla Commissione Coter⁽¹⁾ il 5 marzo 2002 (CdR 380/2001 riv. 2) (Relatore: Tabakídis — EL/PSE — Sindaco di Aghii Anarghyri);

considerando che i primi contratti e gli studi di fattibilità sono già stati finanziati dal Quarto e dal Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo;

considerando che nell'aprile 2001 si è passati dalla fase di definizione a quella di attuazione di Galileo in modo da saggiare le ipotesi di attività già sviluppate, specie in relazione alla struttura del sistema, e da dimostrare che sono sufficienti;

considerando che la fase di definizione sarà seguita da quella di sviluppo del sistema, durante la quale saranno realizzati i satelliti e le apparecchiature a terra e si procederà al lancio dei satelliti e allo spiegamento dell'attrezzatura restante in modo da rendere il sistema operativo nel 2008;

⁽¹⁾ Nuova organizzazione delle Commissioni e delle relative competenze, 6 febbraio 2002.

considerando che Galileo presenta un'importante componente connessa alla ricerca e allo sviluppo, il che giustifica la costituzione di un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del Trattato CE;

considerando che l'impresa comune avrà come obiettivo il completamento della fase di sviluppo del sistema Galileo e l'efficace concorso di capitali privati e pubblici,

ha adottato all'unanimità il 15 maggio 2002, nel corso della 44^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato delle regioni formula i seguenti suggerimenti:

1. L'impresa dovrà funzionare nel rispetto di tutti i criteri di trasparenza e parità di trattamento che vigono nella normativa comunitaria.
2. I criteri adottati nell'assegnazione dei contratti nel quadro dell'impresa comune dovranno rispettare il diritto comunitario vigente in materia.
3. Ad ogni fase di realizzazione del sistema andrà garantito il controllo politico degli Stati membri dell'Unione europea.
4. Perché la partecipazione degli Stati membri risulti proficua, andrà introdotto un organo specifico, vale a dire un comitato di controllo costituito di rappresentanti degli Stati membri e dell'impresa comune. Tale comitato dovrà avere

facoltà di respingere in modo irrevocabile le proposte della Commissione europea.

5. Il comitato di controllo sarà responsabile in via primaria delle decisioni politiche, mentre le decisioni connesse alla gestione corrente dell'impresa comune e al conseguimento degli obiettivi prefissati saranno di competenza del consiglio d'amministrazione.
6. L'Agenzia spaziale europea sarà rappresentata in seno al consiglio d'amministrazione e svolgerà inoltre un ruolo primario fornendo assistenza tecnica all'impresa comune perché quest'ultima raggiunga l'obiettivo prefissato.
7. Lo statuto dell'impresa comune dovrà definire con esattezza i ruoli di ciascun organo e le rispettive aree di competenza.
8. Andranno chiariti gli aspetti connessi al diritto d'autore e alla proprietà dei servizi.

Bruxelles, 15 maggio 2002.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Albert BORE

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto»

(2002/C 278/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto [COM(2001) 544 def. — 2001/0229 (COD)];

vista la decisione del Consiglio europeo, in data 14 novembre 2001, di consultare il Comitato sull'argomento, conformemente al disposto dell'art. 156, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 13 giugno 2000 di affidare l'elaborazione del parere alla Commissione 3 «Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione»;

visto il proprio parere in merito alla «Rete transeuropea dei trasporti — Relazione 1998 sull'applicazione degli orientamenti e priorità per il futuro» (COM(98) 614 def.) (CdR 60/1999 fin)⁽¹⁾;

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee» [COM(98) 172 def. — 98/0101 (SYN)] (CdR 217/98 fin)⁽²⁾;

visto il progetto di parere (CdR 284/2001 riv.) adottato dalla commissione Politica di coesione territoriale⁽³⁾ il 5 marzo 2002 (Relatore: Valcárcel Siso, (E-PPE) presidente della Comunità autonoma della Regione di Murcia),

ha adottato il seguente parere all'unanimità, nel corso della 44ª sessione plenaria del 15 e 16 maggio 2002 (seduta del 15 maggio).

1. Osservazioni di carattere generale

Il Comitato delle regioni apprezza l'impegno mostrato dal Parlamento e dal Consiglio nell'elaborazione di nuove politiche in favore dell'effettiva realizzazione della RTE-T e della soluzione degli squilibri generati dalla sua costruzione. Esprime nondimeno ancora una volta il proprio rammarico per il fatto che non si sia colta l'occasione per dare un approccio unico, sistematico e coordinato alla politica europea dei trasporti, della quale la RTE-T è solo una parte, certamente di grande rilevanza, ma incapace di risolvere di per sé stessa le gravi disfunzioni che affliggono il sistema di trasporto europeo.

Il Comitato sollecita nuovamente che si compiano gli sforzi necessari per riunire in un unico strumento le future politiche europee per lo sviluppo del trasporto merci e passeggeri.

In tal senso riconosce ed apprezza gli ultimi risultati raggiunti, specialmente il Libro bianco, valido elemento di riflessione e dibattito.

Occorre inoltre tener conto del fatto che gli orientamenti comunitari oggi modificati dovranno presumibilmente essere rivisti già nel 2004 alla luce degli aggiornamenti al sistema di trasporto europeo che il Libro bianco, la modifica dei flussi di trasporto, la revisione dei piani nazionali e l'allargamento a nuovi Stati membri imporranno indubbiamente.

Il Comitato desidera ribadire la propria opinione circa l'impossibilità di analizzare una situazione complessa come quella dei trasporti da un unico punto di vista; gli squilibri tra i vari modi di trasporto e tra le diverse zone nei corridoi della rete non possono essere l'unica causa della maggiore o minore capacità ed accessibilità della RTE-T. Pur trattandosi di un elemento essenziale, non bisogna trascurare tante altre politiche rilevanti in materia come (e senza voler approfondire il tema) le politiche di liberalizzazione perseguite in alcuni modi di trasporto a detrimento di altri, con le ovvie conseguenze a livello delle preferenze degli operatori nella scelta del modo di trasporto.

(1) GU C 293 del 13.10.1999, pag. 9.

(2) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 29.

(3) Nuova organizzazione delle commissioni e delle loro competenze, in data 6 febbraio 2002.

Per tali ragioni il Comitato raccomanda che la prossima revisione degli orientamenti discenda, questa volta, da un Piano congiunto integrale del sistema di trasporto europeo.

1.1. Osservazioni in merito alle priorità

Le intenzioni alla base dei nuovi orientamenti della RTE-T si concretizzano con un diverso grado di successo nella nuova lista di priorità.

1.1.1. Nuove priorità proposte

Le nuove priorità si basano fondamentalmente sulla promozione di una nuova rete ferroviaria interoperabile incentrata principalmente sul trasporto merci ed il relativo collegamento con i porti marittimi e fluviali e con gli aeroporti.

Il Comitato condivide appieno queste proposte già ampiamente sollecitate in precedenti pareri ed osserva con preoccupazione lo scarso sforzo d'investimento compiuto nel trasporto ferroviario, palesemente superato da quello su strada. Le interconnessioni con il trasporto marittimo e aereo rappresentano misure di indubbia efficacia nel rilancio della ferrovia, sia per il trasporto passeggeri che, soprattutto, per le merci.

Il Comitato ritiene quindi opportuno segnalare la necessità di considerare due aspetti aggiuntivi, la cui assenza può compromettere seriamente il raggiungimento dell'obiettivo auspicato.

Occorre anzitutto evitare che la rete ferroviaria si ponga in concorrenza con il trasporto stradale attraverso una rete parallela e non collegata. Ciò avrebbe conseguenze disastrose per le ferrovie, a meno che non si fissassero tariffe penalizzanti per le autostrade. Si tratta di una misura di estrema complessità che trascende l'ambito del presente parere, ed i cui risultati, oltre a quelli inflazionistici, andrebbero analizzati con attenzione, in particolare per quanto riguarda la loro collocazione nelle regioni periferiche, insulari e meno accessibili.

Non bisogna infatti dimenticare che uno dei punti deboli della ferrovia sta proprio nella sua rigidità e di conseguenza nell'inevitabile dipendenza da altri modi di trasporto, specie il trasporto su strada, per quanto riguarda il luogo di partenza e la destinazione finale.

Il Comitato suggerisce pertanto la creazione di una rete ferroviaria collegata e coordinata con il trasporto su strada, nonché con gli altri modi di trasporto.

Questa riflessione ci porta al secondo aspetto da segnalare: la circostanza, cioè, che una ferrovia senza piattaforme intermodali perde gran parte della sua funzionalità.

Il nuovo articolo 5, lettera c) proposto include alla fine del testo la dicitura «ivi comprese misure sui terminali intermodali». Il CdR invita il Parlamento e la Commissione a riflettere su questo aspetto: i terminali intermodali intesi quali semplici spazi limitati e residuali d'integrazione di diversi modi di trasporto rappresentano un concetto sfasato, all'origine di gran numero dei colli di bottiglia attualmente esistenti.

Il Comitato ribadisce l'opportunità di creare piattaforme logistiche integrate, dotate di tutti i servizi e le installazioni necessarie, che si inseriscano nella RTE-T come parti essenziali, quali grandi moduli di diversificazione modale e la cui gestione sia coadiuvata dai nuovi sistemi di trasporto intelligenti. Solo in tal modo si potrà minimizzare l'inconveniente principale del trasporto intermodale, vale a dire il trasbordo, pesante penalizzazione che finora ne ha rallentato l'effettiva utilizzazione e a cui ora occorre porre rimedio con le piattaforme logistiche intermodali.

Al fine di ottimizzare il funzionamento di queste infrastrutture va coniata una nuova espressione non ancora in uso nei sistemi di trasporto: «l'interoperabilità dell'intermodalità».

Il Comitato ritiene imprescindibile il ruolo di protagonista degli enti locali e regionali nella creazione e gestione delle piattaforme in considerazione dell'impatto rilevante che l'ubicazione ed il funzionamento di dette piattaforme hanno sui loro rispettivi territori.

1.1.2. Priorità che vengono mantenute

Il Comitato rileva con favore il mantenimento tra le priorità dello sviluppo di infrastrutture che permettano di collegare le regioni insulari, prive di sbocchi al mare o periferiche, e auspica che detta priorità venga tenuta in debito conto ed appoggiata.

Va inoltre ricordato che la realizzazione di infrastrutture per la connessione diretta delle regioni periferiche e insulari alla RTE-T, oltre a rappresentare un'effettiva garanzia per una reale libertà di circolazione di persone e merci nel territorio europeo, va sostenuta anche nella prospettiva di un'interconnessione strategica dell'Europa con i paesi dell'area mediterranea e con le regioni insulari. Da questo punto di vista, le regioni insulari del Mediterraneo costituiscono per l'Unione una straordinaria opportunità strategica per lo sviluppo di una politica di relazioni euromediterranee.

In questo senso si pronuncia fermamente a favore della modifica proposta alla formulazione dell'articolo 5, lettera b) che porta a considerare il collegamento di tali regioni come prioritario non semplicemente a livello di accesso, bensì quale connessione diretta alla RTE-T. In queste regioni, già penalizzate da una collocazione periferica, occorre realizzare gli sforzi atti a collegarle in modo ottimale al resto del territorio europeo.

In un diverso ordine delle cose, viene ugualmente mantenuta la prima priorità del testo precedente volta ad eliminare le strozzature esistenti tramite il completamento dei grandi assi e dei tratti in sospeso, in particolare quelli siti in zone transfrontaliere e sviluppando collegamenti ed interconnessioni strategici.

A questo riguardo il Comitato desidera insistere sul fatto che, sebbene la lotta ai colli di bottiglia che congestionano la RTE-T, attraverso l'ottimizzazione delle capacità, rappresenti un'esigenza ineluttabile, non va trascurata la situazione di molte regioni di scarsa accessibilità che chiedono l'urgente applicazione dell'articolo 154, paragrafo 1, del Trattato, a norma del quale gli enti locali e regionali devono beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne attraverso la costituzione di una rete transeuropea. Sebbene i fattori di competitività minacciati dai colli di bottiglia meritino sicuramente l'attenzione comunitaria, non deve rivestire interesse minore la coesione economica e sociale che verrebbe sgretolata se non si rispondesse al bisogno di accessibilità di tutte le regioni, in particolare di quelle più vulnerabili.

Il Comitato sottolinea che gli orientamenti per lo sviluppo della RTE dovrebbero affrontare in modo equilibrato sia i problemi di fluidità del traffico nelle regioni centrali dell'Europa, sia quelli relativi ad un miglior accesso delle regioni periferiche della Comunità alla zona del mercato unico.

Il Comitato desidera ricordare il senso più letterale della raccomandazione espressa in precedenti pareri ove proponeva la realizzazione di una «Mappa di accessibilità interterritoriale» al fine di ridurre la limitata accessibilità che affligge molte regioni e che costituisce un ostacolo allo sviluppo effettivo ed armonioso del mercato unico, e permettere così il raggiungimento delle soglie di accessibilità minima (quantificate tramite indicatori obiettivi di tempi e costi) da qualsiasi punto del territorio dell'Unione.

Il Comitato propone di potenziare il grado di partecipazione degli enti locali e regionali nella creazione delle infrastrutture e suggerisce che la prossima revisione degli orientamenti ricerchi formule che favoriscano la partecipazione degli enti territoriali alla progettazione degli accessi locali e regionali alla RTE-T; la loro assenza, infatti, contribuisce spesso agli attuali problemi di congestione.

Queste reti locali e regionali che rendono capillare la rete principale rappresentano a loro volta colli di bottiglia che vanno eliminati. In questo stesso senso, la realizzazione dei nodi intermodali non potrà prescindere da reti regionali che li alimentino e ne garantiscano la funzionalità.

Il Comitato si congratula del fatto che si continui a considerare prioritario lo sviluppo di sistemi intelligenti di trasporto e che si progredisca in questo aspetto sostenendo l'interoperatività nel territorio comunitario.

In questo identico senso, il Comitato condivide pienamente l'esigenza di integrare la dimensione ambientale nella progettazione della rete, ritenendo assolutamente necessario stabilire misure correttive che minimizzino i possibili impatti ambientali dei progetti selezionati in base all'interesse che rivestono per il trasporto europeo.

1.1.3. Priorità da aggiungere

Il Comitato suggerisce di vagliare nuovamente l'opportunità di sopprimere dal testo la priorità di cui alla decisione n. 1692/96/CE in merito alla «creazione e l'adeguamento dei nodi delle interconnessioni e delle piattaforme intermodali».

Ai paragrafi precedenti si è fatto cenno alla loro enorme utilità ricordando come la loro inesistenza comporterebbe una perdita di funzionalità per la RTE-T, che ha bisogno di una rete adeguata ed estesa di nodi intermodali, soprattutto se si intende promuovere il trasporto ferroviario di merci.

Il Comitato ritiene opportuno manifestare il proprio interesse per l'inserimento della sua decisa preoccupazione per la sicurezza dei trasporti tra le priorità. Nonostante il riferimento nel capitolo sullo sviluppo dei sistemi di trasporto intelligenti, la sicurezza deve essere considerata un elemento di base da includere tra le priorità già nella fase iniziale di progettazione e sviluppo delle infrastrutture. I problemi di sicurezza nella RTE-T si sono acuiti negli ultimi anni con il moltiplicarsi dei punti di congestione e l'assenza di infrastrutture adeguate in numerosi tratti della rete.

1.2. Osservazioni riguardo ai progetti specifici

Il Comitato accoglie con favore la relazione sui progetti specifici citati all'Allegato III, che sono perfettamente motivati, fattibili e di indubbia importanza per l'auspicato sviluppo della RTE-T.

Si compiace in particolar modo dell'inclusione tra i progetti specifici del miglioramento della navigabilità del Danubio tra Straubing e Vilshofen, quale progetto per le vie navigabili, ma al tempo stesso esorta a migliorare anche la navigazione del Danubio ad est di Vienna, avendo già fortemente insistito per il potenziamento di questo modo di trasporto.

Si congratula ugualmente per l'inclusione del sistema globale di radionavigazione e posizionamento via satellite (Galileo) come formula per potenziare efficacemente le nuove tecnologie al servizio del trasporto.

Nondimeno, il Comitato auspica che si prendano in considerazione requisiti relativi all'adozione di misure che consentano un'attiva partecipazione degli enti locali e regionali in sede di progettazione e configurazione delle infrastrutture.

Il Comitato deplora il ritardo nell'avvio dei progetti indicati nel 1996, esprime preoccupazione e interesse per la ricerca di soluzioni che permettano di snellire le procedure necessarie alla loro realizzazione. Tali ritardi sono dovuti in gran parte al mancato coinvolgimento delle regioni nella fase di sviluppo; ciò ha provocato controversie e reticenze all'interno della società, la cui soluzione ha messo a dura prova le autorità nazionali e comunitarie. Il coinvolgimento degli enti locali e regionali, livelli di governo più vicini ai cittadini, può e deve contribuire alla soluzione di tali conflitti.

1.3. Osservazioni sulle altre modifiche proposte

Il Comitato accoglie con favore la sostituzione dell'articolo 8 sull'ambiente, che attribuisce agli Stati membri la responsabilità di effettuare le necessarie valutazioni d'impatto ambientale, una volta approvata la Direttiva 2001/42/CE che stabilisce gli adeguamenti da applicare.

Gli enti locali e regionali, che conoscono al meglio le questioni ambientali relative al proprio territorio, devono partecipare attivamente a questo processo di valutazione e, all'occorrenza, alla decisione sulle eventuali contromisure da adottare.

Il Comitato ritiene adeguate le modifiche proposte per gli articoli 9, 10, 11, 13, e 18. Considera tuttavia poco strutturato il testo dell'articolo 10, paragrafo 4 sulla rete ferroviaria ed è sorpreso della scomparsa della menzione alle merci al primo trattino, dell'introduzione nella rete ferroviaria di arterie dedicate al trasporto su strada (quarto trattino) e della soppressione del riferimento ad una interconnessione intermodale della rete ferroviaria con le altre reti (sesto trattino).

Infine, il Comitato accoglie con la massima soddisfazione la modifica dell'articolo 18, che trasforma la denominazione del «Comitato per lo scambio di informazioni e relazione» in un più adeguato «Comitato per il monitoraggio e la revisione degli orientamenti», sebbene dalla formulazione proposta non si evinca chiaramente cosa il cambio di denominazione implichi per le nuove funzioni del Comitato.

Si suggerisce di vagliare l'opportunità di includere un rappresentante del Comitato delle regioni nel Comitato per il monitoraggio onde far pervenire la voce delle città e delle regioni relativamente ai molteplici aspetti dello sviluppo della RTE-T che le coinvolgono.

2. Raccomandazioni

Il Comitato chiede di apportare le seguenti modifiche al testo proposto dal Parlamento europeo e dal Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto.

2.1. Modifiche riguardanti i considerando della decisione n. 1692/96/CE

Aggiungere il considerando (2) bis seguente:

«Conformemente al Trattato di Maastricht, la rete transeuropea di trasporto deve contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale, ad una migliore accessibilità delle regioni periferiche ed insulari, e ad una gestione sostenibile dei flussi di traffico sugli assi di transito europei. Deve essere concepita e realizzata con riferimento al programma dei fondi strutturali, Obiettivi 1 e 2, al programma Interreg, ed allo Schema di sviluppo dello spazio europeo.»

Aggiungere il seguente considerando (5) bis:

«La RTE-T deve costituire uno strumento chiave per una politica marittima europea ambiziosa, al servizio dello sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio, come affermato nel Libro Bianco della Commissione. Deve altresì consentire l'inclusione a pieno titolo dell'insieme dei bacini marittimi del continente nei flussi degli scambi mondiali, attraverso la promozione del trasporto marittimo a medio e lungo raggio.»

2.2. *Modifiche riguardanti l'art. 3 della decisione n. 1692/96/CE*

Il Comitato ritiene necessario estendere la revisione degli orientamenti all'articolo 3 della decisione n. 1692/96/CE con l'aggiunta di un nuovo paragrafo così formulato:

«4. Le piattaforme logistiche intermodali necessarie all'effettiva integrazione dei diversi modi di trasporto, le loro infrastrutture, le installazioni ed i servizi complementari, così come i loro accessi regionali e locali.»

2.3. *Modifiche riguardanti l'art. 5 della decisione n. 1692/96/CE*

— Lettera a)

Si propone la seguente formulazione:

«a) creazione e sviluppo di collegamenti e interconnessioni chiave al fine di eliminare le strozzature, realizzare i raccordi mancanti, segnatamente quelli transfrontalieri o di collegamento con regioni isolate e migliorare l'interoperabilità sui grandi assi alla luce, in tutti i casi, di una maggiore sicurezza;»

— Lettera b)

Modificare come segue:

«b) creazione e sviluppo di infrastrutture che colleghino le regioni insulari, prive di sbocchi al mare, periferiche e ultraperiferiche con le regioni centrali della Comunità, nonché fra loro, allo scopo di favorire uno sviluppo equilibrato e policentrico del territorio comunitario, tenendo debitamente conto dei territori particolarmente sensibili dal punto di vista ecologico;»

— Lettera d)

Modificare come segue:

«d) creazione di infrastrutture ferroviarie di collegamento con i porti, per promuovere la navigazione marittima a corto ed a lungo raggio e la navigazione interna;»

— Lettera e)

Modificare come segue:

«e) misure per collegare il trasporto ferroviario e marittimo al trasporto aereo, in particolare gli accessi ferroviari e marittimi agli aeroporti nonché le infrastrutture e gli impianti necessari

per i servizi di trasporto aereo, marittimo e ferroviario, sempre che le particolarità territoriali lo consentano;»

— Inserire un nuovo punto così formulato:

«... progettazione e sviluppo di piattaforme logistiche intermodali, sia per le infrastrutture che per le installazioni ed i servizi ausiliari, nonché per garantire un adeguato accesso alle reti regionali e locali.»

2.4. *Raccomandazioni riguardanti l'art. 10 della decisione n. 1692/96/CE*

La formulazione dell'articolo 10 andrebbe riveduta come segue:

«Paragrafo 4: La rete:

— riveste un ruolo importante nel traffico di passeggeri e merci su lunghe distanze,

— favorisce l'interconnessione con le reti di altri modi di trasporto, in particolare con il trasporto aereo e con la rete di trasporto merci tramite navigazione interna e marittima,

— agevola l'accesso alle reti ferroviarie regionali e locali,

— riveste un ruolo importante nel trasporto combinato, fondamentalmente attraverso le piattaforme logistiche intermodali,

— promuove il trasporto merci attraverso l'individuazione e lo sviluppo di arterie complementari ed alternative al trasporto su strada e dando priorità su determinati corridoi ferroviari ai treni merci,

— è in linea con gli obiettivi di sviluppo propri di ogni regione e concorre al loro raggiungimento.»

Alla fine dell'articolo 10, paragrafo 4, aggiungere un nuovo trattino:

«— offre un valore aggiunto ecologico rispetto alla rete stradale transeuropea.»

Si propone la seguente formulazione per il paragrafo 6 dell'articolo 10:

«6. La rete comprende le infrastrutture e gli impianti che consentono l'integrazione dei servizi di trasporto aereo, marittimo e ferroviario.»

2.5. *Raccomandazioni riguardanti l'art. 13 della decisione n. 1692/96/CE*

Si propone la seguente formulazione dell'articolo 13:

«1. La rete aeroportuale transeuropea è costituita da aeroporti situati sul territorio comunitario e aperti alla circolazione aerea commerciale, che rispondono alle specifiche dell'allegato II. Questi aeroporti sono definiti in modo diverso a seconda del livello e del tipo di traffico che assicurano e a seconda della funzione che svolgono nell'ambito della rete. Essi consentono lo sviluppo dei collegamenti aerei e l'interconnessione tra il trasporto aereo e gli altri modi di trasporto. Per conseguire tali obiettivi sarà indispensabile che gli enti regionali partecipino alla gestione degli aeroporti.

2. (resta invariato).

3. I punti di collegamento internazionali e comunitari sono, gradualmente collegati, se del caso, alle linee ad

alta velocità della rete ferroviaria. La rete comprende le infrastrutture e gli impianti che consentono l'integrazione dei servizi di trasporto aereo, marittimo e ferroviario.»

2.6. *Raccomandazioni riguardanti l'art. 18 della decisione n. 1692/96/CE*

Si chiede di estendere le modifiche anche al paragrafo 2 dell'articolo 18. Si propone il testo seguente:

«2. È istituito presso la Commissione un comitato della rete transeuropea dei trasporti, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e di un rappresentante delle città e delle regioni designato dal Comitato delle regioni, e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato procede al seguito ed all'analisi della revisione degli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto, e allo scambio di informazioni sui piani e sui programmi comunicati dagli Stati membri e su qualsiasi problema inerente allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.»

Bruxelles, 15 maggio 2002.

*Il Presidente
del Comitato delle regioni*
Albert BORE

Parere del Comitato delle regioni in merito:

- alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Programma di azione per la realizzazione del cielo unico europeo»,
- alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo»,
- alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla realizzazione del Cielo unico europeo»,
- alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione dei servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo»,
- alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel Cielo unico europeo», e
- alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo»

(2002/C 278/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

viste la «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Programma di azione per la realizzazione del cielo unico europeo» e la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo» [COM(2001)123 def. — 2001/0060 (COD)];

viste la «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla realizzazione del Cielo unico europeo», la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione dei servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo», la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel Cielo unico europeo», la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo» [COM(2001) 564 def. — 2001/0235-0236-0237 (COD)];

vista la decisione del Consiglio, in data 15 novembre 2001, di consultarlo in proposito a norma del disposto dell'articolo 80, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 12 giugno 2001, di assegnare alla Commissione 3 «Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione» il compito di elaborare il parere in materia;

visto il progetto di parere (CdR 4/2002 riv.) adottato dalla propria Commissione «Politica di coesione territoriale»⁽¹⁾ il 5 marzo 2002 [Relatore: Verburg, Membro del Consiglio provinciale dell'Olanda Settentrionale (NL, PPE)];

considerando che la realizzazione del cielo unico europeo è importante ai fini dello sviluppo sicuro ed efficiente del traffico aereo nello spazio aereo superiore;

considerando che, come mostra il gran numero di ritardi fatti registrare dai voli aerei negli ultimi anni, è auspicabile procedere quanto prima a un miglioramento dell'efficienza, mantenendo il massimo livello di sicurezza possibile, affinché il sistema di trasporto aereo europeo continui a soddisfare i requisiti di qualità necessari per salvaguardare e, nella misura del possibile, accrescere la competitività economica dell'Europa e delle regioni europee;

considerando che per realizzare gli auspicati miglioramenti, oltre a diverse altre misure, è necessario ampliare la capacità delle rotte aeree nello spazio aereo superiore e accrescere la scorrevolezza del traffico,

⁽¹⁾ In base alla nuova organizzazione delle commissioni e delle loro competenze entrata in vigore il 6 febbraio 2002.

ha adottato all'unanimità il seguente parere nella 44^a sessione plenaria del 15 e 16 maggio 2002 (riunione del 15 maggio).

Osservazioni del Comitato delle regioni,

1. Il Comitato accoglie con favore le proposte della Commissione perché un'Europa senza frontiere interne dovrebbe in ogni caso rendere possibile la libera circolazione delle persone e delle merci anche nello spazio aereo. Le gravi carenze sul piano della puntualità esistenti nei trasporti aerei determinano danni economici e ambientali per gli aeroporti e le regioni circostanti. Il Comitato reputa che le proposte della Commissione siano un elemento fondamentale delle misure necessarie per dare soluzione a tali problemi. Il Comitato raccomanda che, in fase di ulteriore definizione delle misure proposte, si considerino prioritari i seguenti tre obiettivi:

- mantenere e ove possibile accrescere il livello di sicurezza;
- ampliare la capacità del sistema di trasporto aereo;
- aumentare l'efficienza, consentendo nel contempo il mantenimento degli standard ambientali relativi al trasporto aereo.

2. Il Comitato è decisamente favorevole a razionalizzare l'uso dello spazio aereo superiore. L'organizzazione del sistema europeo di gestione del traffico aereo (Air Traffic Management) andrebbe ripensata in modo da poter ridurre drasticamente il numero dei centri di controllo del traffico aereo e armonizzare la regolamentazione vigente. Per quanto riguarda il coordinamento tra uso civile e uso militare dello spazio aereo, il Comitato raccomanda un'ottimizzazione basata sulle richieste che entrambi i settori devono avanzare circa le concrete possibilità d'uso. In linea generale, e nella fattispecie per quanto attiene a tali aspetti, resta il fatto che il cielo unico europeo può essere realizzato soltanto eliminando gli ostacoli istituzionali e organizzativi esistenti. Il Comitato invita il Consiglio europeo a impegnarsi in tal senso.

3. Il Comitato ritiene che una normativa indipendente e efficace sia un presupposto fondamentale per un impiego sicuro ed efficiente dello spazio aereo. Per quanto concerne il

miglioramento dell'efficienza, il Comitato è favorevole alla prevista adesione della Comunità a Eurocontrol, in quanto ciò favorirà il recepimento rapido e integrale delle decisioni legislative negli Stati membri. Quanto al requisito dell'indipendenza, il Comitato insiste perché le competenze in materia di regolamentazione, attuazione e controllo vengano ripartite in conformità ai principi amministrativi generalmente vigenti.

4. Il Comitato è convinto che il successo del cielo unico europeo dipenderà in ampia misura dai provvedimenti concreti che dovranno essere adottati sulla scorta dei regolamenti proposti. Affinché l'applicazione di tali regolamenti avvenga senza problemi, è necessario che, nel corso della preparazione delle misure di attuazione, si tenga conto di tutti i requisiti e di tutte le esigenze di tipo operativo. Il Comitato caldeggia pertanto la consultazione delle varie organizzazioni del settore: in tal modo la Conferenza delle regioni aeroportuali (Airport regions Conference — ARC) dovrebbe essere riconosciuta come portavoce assieme agli enti regionali e locali. Va inoltre garantito il coinvolgimento dei governi regionali nella pianificazione dell'attività aeroportuale.

5. Il Comitato propone che nel processo di costruzione del cielo unico europeo si tenga conto delle specifiche esigenze delle regioni periferiche e insulari, per le quali la distanza dai principali centri economici e urbani costituisce un rilevante limite allo sviluppo. In particolare, raccomanda che qualora risulti possibile, siano introdotte misure dirette a garantire una migliore funzionalità ed economicità nei collegamenti tra i poli di trasporto delle regioni insulari e i centri di attività e di relazioni economiche, sociali e istituzionali, anche in deroga ai programmi generali.

6. Il Comitato esorta a impegnarsi attivamente nella realizzazione del cielo unico europeo e invita tutti gli organi interessati in tutti gli Stati membri a collaborare affinché esso diventi una realtà al più tardi entro il dicembre 2004. L'adesione della Comunità ad Eurocontrol dovrebbe avvenire già nel 2002⁽¹⁾.

(¹) Il Vertice di Barcellona del 15 e 16 marzo ha già concluso in tal senso.

Bruxelles, 15 maggio 2002.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Albert BORE

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci»

(2002/C 278/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il Libro bianco della Commissione destinato al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla politica europea dei trasporti fino al 2010 (COM(2001) 370 def.);

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (COM(2002) 54 def.);

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza, in data 6 febbraio 2002, di incaricare la commissione «Politica di coesione territoriale», della preparazione di detto documento;

vista la decisione del Consiglio, in data 21 febbraio 2002, conformemente al disposto dell'articolo 265, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato delle regioni su tale argomento;

visto il proprio precedente parere sul tema «Intermodalità e trasporto merci intermodale nell'Unione europea — Un approccio di sistema per il trasporto merci.» (COM(97) 243 def.) (CdR 398/98 fin) ⁽¹⁾;

visto il proprio precedente parere in merito alla «Rete transeuropea dei trasporti — Relazione 1998 sull'applicazione degli orientamenti e priorità per il futuro» (COM(98) 614 def.) (CdR 60/1999 fin) ⁽²⁾;

visto il proprio precedente parere sul tema «Coesione e trasporti» (COM(98) 806 def.) (CdR 390/1999 fin) ⁽³⁾;

visto il proprio precedente parere sul tema «L'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale» (COM(1999) 617 def.) (CdR 94/2000 fin) ⁽⁴⁾;

visto il proprio precedente parere sul tema «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (COM(2001) 370 def.) (CdR 54/2001 fin) ⁽⁵⁾;

vista la decisione dell'assemblea plenaria del 13 marzo 2002 di nominare Claude du Granrut relatrice generale incaricata di elaborare il parere sull'argomento, conformemente al disposto dell'articolo 40, par. 2, del regolamento interno;

visto il progetto di parere (CdR 103/2002) elaborato dalla relatrice generale Claude du Granrut, consigliere regionale della Piccardia e vicesindaco di Senlis (F-PPE);

considerando che il ruolo dei trasporti, in termini sia di infrastrutture che di prestazioni di servizi, appare di importanza cruciale ai fini dell'assetto e dello sviluppo della totalità del territorio europeo;

considerando che tutti i livelli di governo — europeo, nazionale, regionale e locale — devono collaborare all'elaborazione delle politiche dei trasporti, ma nel rispetto del principio di sussidiarietà, e che gli enti territoriali sono gli organi di governo maggiormente vicini ai cittadini;

⁽¹⁾ GU C 198 del 14.7.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 293 del 13.10.1999, pag. 9.

⁽³⁾ GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU C 317 del 6.11.2000, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU C 107 del 3.5.2002, pag. 51.

considerando che il trasporto merci costituisce un fattore di importanza vitale tanto per la realizzazione dell'integrazione europea quanto per portare avanti lo sviluppo economico e sociale delle regioni;

considerando che per quanto non esista una competenza comunitaria in materia di assetto territoriale, la Commissione può proporre politiche a carattere «non giuridico», in grado di esercitare effetti positivi non trascurabili sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile;

considerando che l'Unione europea è tenuta, in virtù del trattato di Amsterdam, a integrare le esigenze di protezione ambientale nella definizione e nell'attuazione delle politiche comunitarie, al fine di favorire uno sviluppo sostenibile;

considerando le esperienze del programma PACT 1997-2001, il quale puntava ad accrescere il ricorso al trasporto combinato sostenendo sul piano finanziario delle iniziative commerciali innovative nel settore dei servizi del trasporto combinato;

considerando gli effetti positivi delle azioni del programma PACT sull'ambiente, e in particolare sulla riduzione del biossido di carbonio;

considerando che i progetti di interoperabilità dei trasporti devono prevedere delle opzioni tecnologiche, una tabella di marcia innovativa, delle modalità per la fornitura dei servizi e l'abbinamento di tutti questi aspetti per esercitare un impatto sul mercato del trasporto merci;

considerando che occorre prevedere una diffusione più efficace e più incisiva delle azioni analoghe a quelle condotte nel quadro del programma PACT;

considerando che i modi di trasporto diversi da quello stradale destinati a ovviare alla congestione nel settore del trasporto su strada sono il trasporto ferroviario, il trasporto marittimo a corto raggio e le vie navigabili interne;

considerando che tenuto conto delle esperienze positive realizzate con il programma PACT, la Comunità dovrebbe disporre di uno strumento per combattere la congestione nel settore del trasporto merci su strada e dirottare parte del traffico merci dal trasporto stradale verso il trasporto marittimo a corto raggio, la ferrovia e le vie navigabili interne,

ha adottato all'unanimità il presente parere nel corso della 44^a sessione plenaria, in data 15 maggio 2002.

Il Comitato delle regioni

1. Introduzione

- condivide la necessità di una nuova politica comune del trasporto merci imperniata sull'intermodalità e sul trasporto ferroviario, sul trasporto marittimo a corto raggio e sulle vie navigabili interne, destinata a combattere con risolutezza la congestione stradale e a porre al centro delle proprie preoccupazioni la sicurezza e la qualità dei servizi;
- accoglie con favore il nuovo programma di promozione dell'intermodalità denominato Marco Polo, il cui obiettivo generale è dirottare il traffico merci dal trasporto stradale verso altri modi maggiormente rispettosi dell'ambiente, come il trasporto ferroviario, il trasporto marittimo a corto raggio e le vie navigabili interne;
- nota con interesse le tre grandi linee d'intervento del programma Marco Polo, di cui:
 - la prima è legata alle iniziative degli operatori del mercato dei servizi logistici; In tale contesto, verrà

dato rilievo al sostegno alla fase di avviamento di nuovi servizi redditizi nel medio termine e suscettibili di dirottare in misura rilevante il traffico dalla strada ad altri sistemi di trasporto, senza essere necessariamente innovativi sul piano tecnologico; Il sostegno finanziario sarà limitato alla fase di avvio di tali servizi e coprirà il rischio commerciale;

- la seconda riguarda le azioni commerciali che fungano da catalizzatrici dei cambiamenti strutturali. Tali azioni dovranno puntare a superare gli ostacoli strutturali di portata comunitaria sul mercato del trasporto merci che intralciano il buon funzionamento dei mercati, la competitività del trasporto marittimo a corto raggio, del trasporto ferroviario e delle vie navigabili interne, e/o l'efficienza delle catene di trasporto che si avvalgono di tali modi. Tali azioni possono includere la realizzazione di autostrade del mare o di treni merci ad alta velocità, servizi di navigazione interna, come pure l'istituzione di un parco attrezzature che permetta di utilizzare unità di carico intermodali compatibili con i tre modi di trasporto;

- la terza consiste in azioni comuni di apprendimento sul mercato dei servizi logistici per il trasporto merci, al fine di rafforzare lo spirito di cooperazione in questo settore frammentato e complesso del trasporto intermodale, nonché di ottimizzare i metodi e le procedure di lavoro al fine di migliorare le prestazioni commerciali e ambientali delle imprese interessate. Può anche trattarsi di misure d'accompagnamento, di monitoraggio o di valutazione dei progetti, e di attività di raccolta e di analisi di dati statistici.

Ogni azione deve riguardare il territorio di almeno due Stati membri oppure di uno Stato membro e di un paese candidato o terzo.

I tre tipi di azioni sono correlati e dovrebbero incidere positivamente sulle prestazioni del sistema di trasporto intermodale da realizzare, consentendo di superare eventuali ostacoli di natura commerciale.

Il bilancio previsto per il periodo 2003-2007 è di 115 milioni di EUR, pari a una media annua di 23 milioni di EUR.

Il programma Marco Polo si presenta come un nuovo concetto destinato a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci.

Infatti, in mancanza di opportuni interventi, il traffico merci su strada nell'Unione europea aumenterà di circa il 50 % entro il 2010, con le logiche ripercussioni in termini di congestione, inquinamento e incidenti. Il costo socioeconomico di 12 miliardi di tkm in più è stato stimato a oltre tre miliardi di EUR l'anno.

Per mantenere la suddivisione del traffico merci fra i diversi modi di trasporto ai livelli registrati nel 1998, è necessario che il trasporto ferroviario, il trasporto marittimo a corto raggio e la navigazione interna assorbano 12 miliardi di tonnellate chilometro in più all'anno, incominciando a invertire la tendenza. Tale è la sfida che deve affrontare il traffico merci nell'Unione europea.

L'obiettivo del programma Marco Polo è trasferire verso modi alternativi di trasporto un volume di merci pari al previsto tasso di crescita dei trasporti internazionali su strada. Il programma sosterrà le importanti opzioni strategiche previste dalle politiche relative al settore del trasporto merci fino all'anno 2010 e la sua durata è pertanto limitata alla fine di tale anno. Per permetterne l'adattamento ai mutamenti negli sviluppi del mercato, i quali non solo al momento prevedibili, saranno adottati opportuni meccanismi di flessibilità.

L'attuazione del programma Marco Polo dovrebbe comportare un risparmio per la società: infatti, in base alle raccomandazioni del programma Marco Polo, il costo sociale del trasporto merci intermodale rispetto a quello su strada risulta inferiore del 60-80 % in termini di incidenti e del 40-65 % in termini di emissioni di CO₂. In genere, i trasporti intermodali permettono un risparmio in termini di costi sociali del 33-72 % rispetto ai trasporti stradali.

2. Considerazioni generali sul programma Marco Polo

2.1. Il Comitato approva l'obiettivo del programma Marco Polo, che consiste nel «migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci nell'Unione europea», e ne auspica la riuscita in quanto fattore sia di protezione ambientale sia di dinamismo economico del territorio comunitario e, di conseguenza, dei territori regionali.

2.2. L'analisi delle modalità di attuazione del programma Marco Polo ha permesso al Comitato di ravvisarne alcune carenze inerenti alle esigenze dei modi di trasporto da privilegiare, ossia il trasporto ferroviario, le vie navigabili interne e il trasporto marittimo a corto raggio, all'organizzazione logistica della loro interoperabilità, ai servizi da realizzare e persino alla creazione di nuove professioni. Gli è parso quindi opportuno ribadire il ruolo dei trasporti, e in particolare delle piattaforme intermodali, nello sviluppo di un territorio regionale o interregionale, e di conseguenza l'importanza di tenere conto in futuro dei progetti facenti capo agli enti regionali e/o agli organismi ad essi associati.

2.3. Il Comitato auspica che gli aiuti «trasparenti, obiettivi e contenuti entro limiti precisi» siano commisurati alle economie realizzate dalla società attraverso il ricorso ai modi di trasporto meno dannosi per l'ambiente, conformemente all'approccio proposto dalla Commissione nel progetto di regolamento relativo agli aiuti concessi per il coordinamento dei trasporti.

2.4. Il calcolo proposto, che tiene conto degli incidenti, dell'inquinamento acustico, degli inquinanti atmosferici, dei costi climatici (CO₂), delle infrastrutture e della congestione, ma che non considera l'inquinamento del suolo e delle acque né l'assetto del territorio, e che si traduce in una sovvenzione pari a 1 euro per ogni 500 tonnellate/km trasferite (da adeguare in funzione della riduzione effettiva dei costi esterni risultanti dall'uso della ferrovia, dei trasporti marittimi a corto raggio o delle vie navigabili interne), appare relativamente arbitrario e di molto inferiore all'incremento teorico dei costi esterni calcolato per ciascun modo.

Il Comitato reputa che l'iniziativa della Commissione in materia di costi esterni sia un promettente primo passo in un settore in cui si registrano profondi dissensi. Occorre quindi sostenere tale iniziativa e incoraggiare la Commissione a stanziare risorse supplementari a favore delle azioni di trasferimento fra modi: ciò può avvenire in modo diretto, aumentando cioè la dotazione destinata al programma Marco Polo, o in modo indiretto, ossia adeguando a favore degli Stati membri le regole applicabili agli aiuti di Stato.

2.5. Il Comitato è consapevole che le barriere di natura reale, commerciale e operativa che ancora ostacolano tutti i modi alternativi alla strada devono essere eliminate se si vuole sfruttare appieno il potenziale dei relativi mercati, e che per disporre di una catena di trasporto merci intermodale di alta qualità bisogna affrontare le carenze e le problematiche specifiche dei diversi modi.

2.6. Per ottimizzare l'intermodalità tra ferrovia e navigazione marittima e/o tra navigazione interna e navigazione marittima, il Comitato insiste sulla necessità di compiere uno sforzo sul piano delle attrezzature per far sì che tali modi di trasporto seguano una logica razionale e non contemplino trasbordi.

2.7. Il Comitato ritiene che l'azione prevista non debba limitarsi a promuovere tale indispensabile trasferimento, ma anche a offrire al settore dei trasporti e della logistica uno strumento e un quadro di riferimento per far fronte ai problemi strutturali che ostacolano il funzionamento del mercato dei trasporti e per migliorare le prestazioni ambientali dei trasporti.

2.8. Il Comitato ricorda al riguardo le preoccupazioni già espresse nel parere sull'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale⁽¹⁾, secondo cui, se il settore del trasporto merci ambisce a un equilibrio fra i diversi modi di trasporto con interventi che sollecitino l'utilizzo prioritario di modi di trasporto più compatibili con l'ambiente, con minor consumo e minori esternalità, esso deve puntare a un'armonizzazione delle tecnologie telematiche e dell'informazione dei vari modi di trasporto, nonché di tutte le nuove tecniche in grado di contribuire all'interoperabilità transfrontaliera delle reti nazionali di trasporto.

Per assicurare la redditività di un trasporto intermodale competitivo, il Comitato reputa indispensabile definire un assetto comune di sistemi intermodali di informazione elettronica in tempo reale, affinché i clienti dispongano di informazioni continue in merito a ciascuna fase in cui si trovano le loro commesse.

Inoltre, l'analisi della situazione del trasporto ferroviario, della navigazione marittima a corto raggio, della navigazione interna, del mercato comunitario dei terminali intermodali e

delle tecnologie dell'informazione mostra la necessità di una revisione approfondita e di un miglioramento del quadro regolamentare che disciplina l'accesso ai mercati del trasporto merci.

2.9. Il Comitato suggerisce alla Commissione di agevolare la creazione di una nuova figura professionale, l'integratore di merci, con il compito di organizzare il trasporto merci integrato, indipendentemente dai modi di trasporto utilizzati. Bisognerebbe inoltre standardizzare i *container* e le casse mobili per consentire trasbordi agevoli da un modo di trasporto all'altro.

2.10. Il Comitato constata che per il momento non sono disponibili dati o valutazioni che permettano di determinare, dal punto di vista macroeconomico e sociale, la ripartizione ottimale fra modi di trasporto.

2.11. Al riguardo, e visto che è impossibile prescindere dal trasporto su strada, il quale beneficia di una rete capillare (che consente di consegnare le merci porta a porta sia per le imprese sia per i privati), e considerando anche il ruolo che esso svolge nel garantire il servizio terminale dei modi di trasporto alternativi, il Comitato si domanda se sia giusto escluderlo completamente dal programma Marco Polo, specie fra le azioni catalizzatrici. Il trasporto su strada potrebbe essere integrato nel programma «Marco Polo» nei seguenti casi:

- quando assicura il servizio terminale dei modi alternativi, o
- quando è collegato ad un tragitto realizzato con nave marittima Ro/Ro (tipo traghetto) o con un sistema di strada viaggiante.

2.12. Il Comitato ricorda che uno degli obiettivi della politica dei trasporti consiste nel ridurre il divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni più svantaggiate. Deplora pertanto che tale obiettivo non sia menzionato nel programma Marco Polo. La proposta della Commissione non fa alcun cenno all'utilizzo delle reti ferroviarie secondarie, né al loro contributo all'economia locale. Del pari, pur interessandosi alla navigazione interna, non allude mai al potenziale apporto di quest'ultima al trasporto merci per le regioni e le città attraversate.

2.13. Il Comitato ricorda l'importanza dei trasporti fra i fattori suscettibili di favorire lo slancio economico di un territorio, regionale o interregionale che sia, e ritiene fondamentale adoperarsi per integrare i progetti di sviluppo di un regione con il sistema di trasporto intermodale più adeguato.

⁽¹⁾ CdR 94/2000 fin.

Al riguardo, esprime inquietudine per la tendenza a favorire l'innesto delle nuove forme di trasporto intermodale da privilegiare su assi che attraversano regioni già potenti sul piano economico a scapito di regioni isolate o periferiche, e pensa che il programma Marco Polo debba vigilare su tale fenomeno.

2.14. Per quanto concerne, ad esempio, la navigazione interna, il Comitato insiste sull'importanza che rivestono le piattaforme intermodali, le interconnessioni o i punti modali a valore aggiunto per favorire l'integrazione delle vie navigabili con altri modi di trasporto, e di conseguenza accrescerne la redditività. Bisogna altresì prevedere delle misure per trasformare tali «punti di corrispondenza» in veri e propri centri di attività economiche, capaci di promuovere l'insediamento di imprese su scala regionale e di creare nuovi posti di lavoro.

2.15. In conclusione, e tenuto conto di tali obiettivi complementari ma necessari alla riuscita del programma, nonché degli studi tecnici e delle sperimentazioni che essi implicano, il Comitato si chiede se il bilancio provvisorio di Marco Polo sia davvero sufficiente.

3. Conclusioni e proposte principali

3.1. Articolo 1

Anche se ciò può sembrare provocatorio nell'attuale contesto, il Comitato ricorda che il trasporto su strada beneficia di una rete capillare che lo rende insostituibile, e che potrebbe essere incauto trascurare tale elemento nell'attuazione del programma Marco Polo.

3.2. Articolo 4

Secondo il Comitato, le richieste di finanziamenti per progetti nell'ambito delle azioni riguardanti i servizi di trasporto collettivi possono essere direttamente presentate alla Commissione dagli enti locali o regionali che abbiano riunito organismi pubblici e privati.

3.3. Articolo 5

3.3.1. Quanto al trasporto ferroviario, il Comitato auspica che non ci si limiti a definire una nuova politica tariffaria, ma che si provveda altresì ad agevolare la circolazione transfrontaliera e a garantire la sicurezza ferroviaria.

Il Comitato constata che il trasporto merci ferroviario non potrà svilupparsi appieno fintantoché la società dovrà continuare a pagare tutti i costi legati al suo concorrente principale, il trasporto su strada.

Il Comitato teme inoltre che lo sviluppo del trasporto merci su rotaia e di soluzioni innovative per il trasferimento modale, così come proposto dal programma Marco Polo, favorisca l'emergere di nuovi operatori di servizi ferroviari a detrimento di quelli tradizionali. Questi ultimi possono svolgere un ruolo di spicco ai fini della promozione di un sistema di trasporto intermodale, ed è quindi necessario che Marco Polo li incoraggi a intervenire nel modo più opportuno.

Il Comitato chiede che si preveda la creazione di un'agenzia ferroviaria europea, in collaborazione con gli operatori «tradizionali» di servizi ferroviari.

3.3.2. Quanto alla navigazione interna, il Comitato nota che essa raggiungerà il suo pieno sviluppo solo quando le operazioni precedenti e successive al transito con tale modo di trasporto saranno facilitate dall'introduzione di sistemi efficienti di trasbordo nell'ambito delle piattaforme logistiche interne dei porti marittimi. Raccomanda inoltre che le condizioni di trattamento dei battelli fluviali nei porti marittimi non siano discriminatorie, specie rispetto al trasporto su strada.

Il Comitato esorta a portare avanti le esperienze innovative in materia di linee regolari multimodali comprendenti una rete logistica idroviaria. Teme tuttavia che la debolezza delle stive, causata dai piani di demolizione, non consenta di far fronte alla crescente domanda degli spedizionieri a favore del trasporto per via navigabile. Raccomanda pertanto di portare avanti le iniziative volte al rinnovo dello stivaggio, per renderlo moderno e adeguato ai nuovi traffici, nonché di impegnarsi a promuovere tale professione fra i giovani.

La navigazione interna appare oggi adatta a ogni tipo di traffico, nella misura in cui si siano definite le condizioni di massificazione. Per far fronte in maniera opportuna alla domanda di trasporto riguardante i carichi alla rinfusa e i *container*, i prodotti chimici o le sostanze pericolose, come pure i colli pesanti, è opportuno che l'Europa disponga di una rete navigabile ad ampia struttura reticolare tale da consentire una maggiore scorrevolezza degli scambi commerciali fra le varie regioni dell'Unione. Il Comitato raccomanda quindi di intensificare gli sforzi per creare infrastrutture che contribuiscano a tale assetto reticolare.

Il Comitato suggerisce che taluni adeguamenti sul piano istituzionale (regolamento sull'accesso alle attrezzature) accompagnino i miglioramenti infrastrutturali (tiranti d'aria e d'acqua, sagome di carico e piattaforme interne), sì da innalzare il livello medio globale di produttività di tale modo di trasporto.

3.3.3. Quanto al trasporto marittimo a corto raggio, il Comitato accoglie con favore il riferimento alle autostrade del mare e al libero cabotaggio, vale a dire al dinamismo economico dei porti d'Europa, siano o non siano di rilevanza internazionale, per favorire una logistica razionale e la scorrevolezza del commercio comunitario, senza che si debba procedere a trasbordi intermodali.

3.4. *Articolo 6*

Il Comitato ricorda che nell'ambito del programma Marco Polo bisogna vigilare affinché i nuovi trasporti intermodali da privilegiare non si concentrino solo nelle regioni maggiormente sviluppate, ma si scelgano al contrario nuovi itinerari che permettano alle regioni isolate o periferiche di rompere il loro isolamento.

Il Comitato insiste sull'importanza che rivestono le piattaforme intermodali, le interconnessioni o i punti modali a valore aggiunto per promuovere dei veri e propri centri di attività economiche, capaci di favorire l'insediamento di imprese su scala regionale e di creare nuovi posti di lavoro.

3.5. *Articolo 7*

Propone inoltre che il programma Marco Polo sostenga l'armonizzazione delle tecnologie telematiche e dell'informa-

zione dei vari modi di trasporto, nonché di tutte le misure in grado di contribuire alla loro interoperabilità transfrontaliera.

Il Comitato propone di definire un assetto comune dei sistemi intermodali di informazione elettronica in tempo reale, affinché i clienti dispongano di informazioni continue su ciascuna fase in cui si trovano le loro commesse, nonché di creare una nuova figura professionale, l'integratore di merci, e di standardizzare i container e le casse mobili.

3.6. *Articolo 8*

Il Comitato auspica che fra le azioni del programma Marco Polo figurino quelle, anche se di piccola entità, capaci di contribuire allo sviluppo economico di un territorio. A titolo indicativo, cita gli «anelli mancanti» dei progetti transfrontalieri e gli «assi congestionati» che consentono di differenziare il traffico di transito e quello locale.

3.7. *Articolo 12*

Il Comitato si chiede se il bilancio del programma sia sufficiente rispetto ai suoi obiettivi.

Dato peraltro che il programma Marco Polo determina economie dirette e indirette per la società, gli aiuti finanziari concessi devono essere commisurati ai risparmi previsti.

Bruxelles, 15 maggio 2002.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Albert BORE

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004»

(2002/C 278/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004» [COM(2001) 584 def. — 2001/0244(COD)];

vista la decisione, presa dal Consiglio dell'Unione europea il 23 novembre 2001, di consultarlo a norma dell'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 6 febbraio 2002, di affidare alla Commissione «Cultura ed istruzione» il compito di predisporre il parere sull'argomento;

visto il Trattato di Amsterdam, articoli 13 e 149;

vista la Dichiarazione sullo sport (n. 29) del Trattato di Amsterdam;

visto il documento di consultazione della Commissione dal titolo «Modello europeo dello sport» del novembre 1998;

vista la «Relazione di Helsinki sullo sport» del dicembre 1999;

vista la Dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa (Allegato IV) del dicembre 2000;

visto il proprio parere sul tema « Il modello europeo di sport» (CdR 37/1999 fin) ⁽¹⁾;

visto il proprio parere sul tema «Pari opportunità tra ragazze e ragazzi nell'ambito dell'attività ricreativa e in particolare dei programmi comunitari per i giovani e lo sport» (CdR 182/97 fin) ⁽²⁾;

visto il proprio parere sul tema «L'interazione tra educazione dei giovani e sport: una proposta d'azione comunitaria intesa a promuovere gli effetti positivi dello sport in Europa» (CdR 222/96 fin) ⁽³⁾;

visto il proprio parere sul tema «Il memorandum sull'istruzione e la formazione permanente» (CdR 19/2001 fin) ⁽⁴⁾;

visto il proprio parere in merito al «Piano di sostegno comunitario alla lotta contro il doping nello sport» (COM(1999) 643 def.) (CdR 22/2000 fin) ⁽⁵⁾;

visto il progetto di parere (CdR 388/2001 riv. 2) adottato dalla Commissione «Cultura e istruzione» in data 22 marzo 2002 [Relatori: Susie Kemp, Leader dell'opposizione — Consiglio della Contea del Berkshire occidentale (UK/PPE) e Udo Mientus, Presidente della Commissione «Affari federali ed europei» del Parlamento della Bassa Sassonia (D/PSE)],

ha adottato all'unanimità il 15 maggio 2002, nel corso della 44^a sessione plenaria, il seguente parere.

⁽¹⁾ GU C 374 del 23.12.1999, pag. 56.

⁽²⁾ GU C 64 del 27.2.1998, pag. 81.

⁽³⁾ GU C 337 dell'11.11.1996, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU C 357 del 14.12.2001, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU C 317 del 6.11.2000, pag. 63.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato delle regioni appoggia l'iniziativa della Commissione europea di proclamare il 2004 «Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport» (qui di seguito designato «Anno europeo») nella misura in cui si tenga nella dovuta considerazione il principio della sussidiarietà. Il 2004 offrirà un'opportunità unica per concentrarsi sulla dimensione educativa e sociale dello sport in un periodo in cui i principali mezzi di comunicazione rivolgeranno la loro attenzione allo sport in Europa a causa delle Olimpiadi e del Campionato di calcio EURO 2004.

1.2. Il Comitato ritiene che il successo di quest'Anno europeo dipenderà in misura sostanziale dalla partecipazione attiva degli enti locali e regionali. Nel corso del 2004 il ruolo di tali enti dovrebbe essere rispettato, prendendo così atto della loro vicinanza ai cittadini, in conformità del principio di sussidiarietà.

1.3. Il Comitato è convinto che, se riuscirà a imbrigliare il potenziale degli enti locali e regionali, la Commissione europea ottimizzerà l'impatto dell'Anno europeo, mobiliterà con successo tutti gli attori direttamente interessati (nella fattispecie gli istituti d'istruzione e le associazioni sportive) e coinvolgerà attivamente persone di ogni età, in particolare i giovani.

1.4. Gli enti locali e regionali sono in una posizione ideale per assicurare un accesso quanto più ampio possibile alle azioni comunitarie, specie per quanto riguarda le categorie meno favorite. L'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, riallacciandosi all'Anno europeo per i disabili indetto per il 2003, permetterà di promuovere su tutto il territorio comunitario le politiche in materia di educazione e sport a favore dei disabili nell'anno delle Olimpiadi. Il presente progetto di parere tratta più specificamente due aspetti: gli obiettivi stabiliti dalla Commissione europea per il 2004 e la successiva realizzazione di progetti e azioni in cui gli enti locali e regionali dovrebbero essere coinvolti da vicino.

2. Gli obiettivi dell'Anno europeo

2.1. Il Comitato è convinto che il 2004 offra un'opportunità eccellente per celebrare il valore unico che lo sport presenta per la società europea. Quest'anno speciale dovrebbe integrare l'attenzione rivolta allo sport ad alto livello, alla competizione che lo caratterizza e alla relativa opera di commercializzazione, con una prospettiva più ampia destinata ad abbracciare tutti gli sport che costituiscono un fattore di aggregazione per i cittadini europei.

2.2. Il Comitato auspica vivamente che si ponga l'accento sul ruolo dei singoli individui e volontari che mettono il loro tempo libero a disposizione degli altri. Tale aspetto è particolarmente importante per le zone afflitte da un forte degrado sociale, in cui il contributo di volontari alle associazioni può risultare più carente rispetto a quanto avviene in zone più prospere. Il Comitato, riconoscendo che lo sport favorisce l'istruzione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nonché lo sviluppo di qualità come la leadership, il senso di appartenenza alla comunità e lo spirito di squadra, auspica una particolare attenzione, in occasione dell'Anno europeo, per gli approcci più innovativi in grado di coinvolgere attivamente i membri delle comunità più degradate, ponendo così l'accento sul principio alla base di quest'iniziativa: l'integrazione sociale. Lo sport favorisce l'integrazione razziale e contribuisce anche a sviluppare il *fair play* e a migliorare le condizioni di salute e il benessere delle comunità al cui servizio operano gli enti locali e regionali.

2.3. Il Comitato, pur riconoscendo chiaramente il contributo dello sport all'acquisizione delle competenze educative di base, chiede alla Commissione europea di estendere gli obiettivi dell'Anno europeo ad ogni fascia di età a motivo del graduale affermarsi dell'idea di apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Lo sport favorisce sensibilmente la comprensione, l'integrazione e il benessere delle persone di ogni età.

2.4. Il Comitato concorda con la Commissione europea sul fatto che l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport costituisce un'occasione unica per conferire maggiore concretezza e visibilità alle possibilità di una collaborazione accresciuta tra sport e scuola. Il Comitato auspica che la Commissione europea stabilisca delle priorità nel quadro degli attuali programmi comunitari a favore dell'istruzione e della gioventù in modo da integrare le esigue risorse stanziare per quest'Anno europeo. Il Comitato è convinto che l'iniziativa avrà successo e non si limiterà a una serie di azioni puramente simboliche se si mobiliteranno anche le risorse stanziare per altri programmi, tra quali Socrates, Leonardo da Vinci, Youth for Europe. Proprio perché rivolti ai giovani, questi programmi dovrebbero essere diretti in maniera specifica a sostenere la mobilità dei giovani stessi e degli insegnanti d'educazione fisica per promuovere l'organizzazione di gare a livello transnazionale e incoraggiare le migliori pratiche per quanto concerne il ruolo dello sport e l'offerta di attività sportive nelle scuole. In occasione dell'Anno europeo, nelle varie comunità si potrebbero rafforzare i partenariati tra i club e le scuole locali là dove questi possono contribuire a promuovere la partecipazione dei giovani alle attività sportive al di fuori dell'orario scolastico. Allo sport va riconosciuto altresì un importante ruolo in quanto strumento di comunicazione.

2.5. Il Comitato ritiene che, per avere un reale impatto sui giovani, l'Anno europeo dovrà annettere importanza a tutti gli sport anziché limitarsi a quelli più popolari, che godono di

maggiore risonanza nei mezzi di comunicazione di massa (stampa, televisione). Gli enti locali e regionali sono pronti ad incoraggiare tutti gli sport che presentano notevole utilità sotto il profilo dell'apprendimento, dello sviluppo di competenze e dell'integrazione sociale dei giovani (ossia gli sport «minori»).

2.6. Il Comitato auspica che, in sintonia con la dichiarazione di Nizza, il ruolo dello sport venga tenuto presente in diverse politiche comunitarie. A prescindere dalla base giuridica dell'Anno europeo, il Comitato rileva che la Commissione europea pone l'accento in particolare sul ruolo dei fondi strutturali, sulle strategie a favore dell'occupazione e dell'integrazione sociale in Europa e su altri programmi comunitari come ad esempio i gemellaggi.

2.7. Il Comitato ritiene che, durante l'Anno europeo, gli enti locali e regionali dovrebbero essere coinvolti in tutti gli studi finanziati dalla Commissione europea per identificare le migliori pratiche nel campo dell'integrazione sociale dei gruppi meno favoriti attraverso lo sport praticato a scuola. Quest'Anno europeo offre un'opportunità unica per far conoscere azioni che sono riuscite a contribuire all'integrazione di categorie meno favorite prendendo come punto di partenza iniziative già avviate negli Stati membri.

2.8. Il Comitato auspica vivamente che l'Anno europeo evidenzi con chiarezza l'interesse economico di investimenti a lungo termine nello sport. È in effetti convinto che l'UE possa dimostrare l'importanza economica d'investire in attrezzature sportive a livello locale e regionale, poiché a termine ciò implicherà minori spese pubbliche nei servizi sociali e nelle cure mediche rese necessarie dall'invecchiamento di una popolazione con abitudini sedentarie.

2.9. Il Comitato è convinto che gli enti locali e regionali abbiano notevole interesse a proteggere i giovani, nelle loro scuole e nei centri d'eccellenza di tutta l'UE, dalle pressioni che vengono dalla competizione, dalla commercializzazione e dall'uso di sostanze dopanti. Gli enti locali e regionali su tutto il territorio comunitario sono già impegnati nell'opera di sensibilizzazione in merito ai problemi legati all'uso di sostanze vietate e devono intervenire per evitare che alcuni giovani sportivi cedano alla pressione del doping.

Bruxelles, 15 maggio 2002.

3. Realizzazione dell'Anno europeo

3.1. Il Comitato si compiace della proposta della Commissione europea e si attende di essere consultato, insieme agli enti locali e regionali, in merito sia alle disposizioni organizzative, sia alla realizzazione dell'Anno europeo a livello nazionale, regionale e locale. A tale scopo il Comitato desidera essere rappresentato nella task force proposta su scala comunitaria.

3.2. Il Comitato concorda con la Commissione europea sul fatto che i partenariati costituiscono la chiave per il successo dell'Anno europeo. L'UE dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad assicurare che vengano poste in essere le strutture più adeguate ai fini del massimo coinvolgimento possibile degli enti locali e regionali, con la conseguente partecipazione attiva di associazioni, forum e club sportivi, al pari del settore del volontariato. Il Comitato ritiene che l'Anno europeo debba offrire l'occasione per un ampio scambio di esperienze in materia di sport ed educazione ed auspica che nel corso del 2004 la Commissione europea raccolga, documenti e pubblici esempi delle migliori pratiche a livello locale e regionale.

3.3. Il Comitato ritiene che la Commissione europea dovrebbe puntare maggiormente sull'importanza di mobilitare tutti gli attori locali e regionali per poter realizzare quest'Anno europeo. Numerosi enti locali e regionali ospitano o sono coinvolti in forum sportivi che saranno in grado di contribuire in maniera specifica al successo dell'Anno europeo nelle loro zone di competenza.

3.4. Il Comitato invita la Commissione europea a inserire nel forum nazionale da istituire un riferimento agli enti locali e regionali, per il tramite delle loro associazioni nazionali o di altri canali.

3.5. Il Comitato invita la Commissione europea e gli Stati membri ad assicurare che tutte le azioni finanziate durante l'Anno europeo coinvolgano e raggiungano ogni gruppo sociale, in particolare i giovani, le categorie meno favorite e i disabili.

*Il Presidente
del Comitato delle regioni
Albert BORE*

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche»

(2002/C 278/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche (COM(2001) 529 def.);

vista la decisione della Commissione del 25 settembre 2001 di consultare il Comitato in materia, conformemente all'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 6 febbraio 2002 di incaricare la commissione Cultura ed istruzione di elaborare il parere in materia;

visto il parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Quinta relazione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni (COM(1999) 537 def.), ed alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati — Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni (COM(1999) 539 def.) (CdR 520/1999 fin)⁽¹⁾;

visto il parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica» presentata dalla Commissione (COM(2000) 392 def. — COD 2000/0183) (CdR 274/2000 fin)⁽²⁾;

visto il progetto di parere (CdR 397/2001 riv. 2) adottato dalla Commissione «Cultura ed istruzione» il 22 marzo 2002 (Relatore: Ervelä, Presidente del Consiglio Comunale di Sauvo, Presidente del Consiglio regionale della Finlandia sudoccidentale, FIN/ELDR),

ha adottato all'unanimità il 15 maggio 2002, nel corso della 44^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato delle regioni

1.1. considera le questioni sollevate dalla comunicazione della Commissione molto rilevanti nell'ambito dell'iniziativa eEurope ed anche per il raggiungimento degli obiettivi sociali definiti in altri ambiti relativi alla società della conoscenza europea;

1.2. condivide le conclusioni e le raccomandazioni presentate nella comunicazione per il rapido sviluppo dell'accessibilità dei servizi on-line delle amministrazioni pubbliche;

1.3. constata che le regioni ed i comuni europei offrono già attualmente numerosi servizi rivolti in particolare ai disabili ed agli anziani, e considera particolarmente opportuno che la Commissione appoggi le linee guida concrete elaborate dal Consorzio mondiale del Web e le indicazioni su come

soddisfare le esigenze dei diversi gruppi di utenti in modo relativamente semplice anche nello sviluppo dei servizi pubblici offerti in numero crescente via Internet;

1.4. ritiene che la raccomandazione di adottare tali linee guida per tutti i siti Internet dell'amministrazione pubblica sia formulata in modo troppo generico, in quanto una parte dei servizi on-line dei comuni e delle regioni sono attualmente già specificatamente rivolti ai disabili ed agli anziani, mentre altri servizi sono rivolti a gruppi molto ristretti di utenti noti, per cui non risulta necessario dedicare la stessa attenzione al problema dell'accessibilità;

1.5. sottolinea che gli utenti dei servizi offerti dai comuni e dalle regioni nell'Europa di oggi costituiscono un gruppo molto eterogeneo. Oltre ai disabili ed agli anziani bisognerebbe tenere conto, dal punto di vista dell'accessibilità, anche dei diversi gruppi etnici, linguistici e religiosi. Le linee guida citate nella comunicazione permettono già di agevolare l'accessibilità

⁽¹⁾ GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 56.

⁽²⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 60.

dei servizi anche da parte di questi gruppi, tuttavia il Comitato delle regioni invita la Commissione a considerare nell'elaborazione delle linee guida concrete anche le esigenze specifiche di tali gruppi di utenti;

1.6. richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che l'uso di applicazioni basate su browser si estende rapidamente anche all'interno delle organizzazioni, per cui le linee guida descritte nella comunicazione possono avere un effetto notevole sulla pari opportunità nella vita professionale;

1.7. chiede che all'interno delle amministrazioni pubbliche, vengano scelti proprio i servizi on-line dei comuni e delle regioni come obiettivi pilota a livello europeo per lo sviluppo dell'accessibilità, in quanto sono proprio questi enti ad offrire la maggior parte dei servizi rivolti ai disabili ed agli anziani;

1.8. considera che un esempio di buona prassi per migliorare l'accessibilità dei servizi on-line del settore privato potrebbe essere l'assumere quale obiettivo di sviluppo i diversi portali locali e regionali che riuniscono servizi offerti sia dal settore pubblico che da quello privato;

1.9. sottolinea che bisogna esaminare i servizi delle amministrazioni pubbliche come un insieme unico basato sulle esigenze dei cittadini e che non è opportuno scorporarne unicamente quelli offerti via Internet. È particolarmente importante che i servizi offerti agli anziani ed ai disabili attraverso i canali tradizionali vengano sviluppati allo stesso ritmo di quelli offerti on-line, eliminando così la tendenza ad escludere questa categoria di persone e considerando i disabili come soggetti titolari di diritti;

1.10. raccomanda che nello sviluppo dei propri servizi on-line le amministrazioni locali e regionali europee applichino al più presto possibile le linee guida descritte nella comunicazione e compiano gli sforzi necessari ad eliminare le barriere all'accesso affinché le nuove tecnologie ed i sistemi d'informazione non creino difficoltà supplementari ai disabili;

1.11. consiglia che venga effettuato un investimento sufficiente a consentire un'adeguata diffusione delle linee guida, in particolare tra le imprese che progettano e realizzano i servizi on-line, in quanto sembra che spesso non siano note nemmeno le soluzioni tecniche più semplici per migliorare l'accessibilità dei siti.

Bruxelles, 15 maggio 2002.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Albert BORE

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione — Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente»

(2002/C 278/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione — Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente (COM (2001) 678 def.);

vista la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2001 di consultarlo in proposito, conformemente al disposto dell'art. 265, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 6 febbraio 2002 di incaricare la commissione Cultura e istruzione di elaborare un parere in materia;

visto il memorandum della Commissione (SEC(2000) 1832);

visto il parere del Comitato delle regioni in merito al memorandum della Commissione (CdR 19/2001 fin) ⁽¹⁾;

viste le conclusioni della Presidenza in occasione dei Consigli europei di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), Feira (19 e 20 giugno 2000) e Stoccolma (23 e 24 marzo 2001);

visti il Libro bianco della Commissione del 1995 (COM(95) 950 def.) e la Comunicazione della Commissione (COM(97) 563 def.);

visto il parere del Comitato (CdR 244/94) ⁽²⁾ in merito alla decisione di proclamare il 1996 «Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita»;

visti la Comunicazione della Commissione e-Learning (COM(2000) 318 def.) e il parere del Comitato (CdR 212/2001 fin) ⁽³⁾;

visti la Relazione della Commissione sui sistemi d'istruzione «Gli obiettivi futuri e concreti dei sistemi d'istruzione» (COM(2001) 59 def.) e il parere del Comitato (CdR 89/2001 fin) ⁽⁴⁾;

visti la Relazione della Commissione sul Sesto programma quadro (COM(2001) 94 def.) e il parere del Comitato (CdR 283/2001 fin) ⁽⁵⁾;

visto l'accordo europeo per un «Piano d'azione per lo sviluppo delle competenze nella vita lavorativa quale parte dell'apprendimento permanente» concluso tra la CES, l'UNICE e il CEEP;

viste le conclusioni della Presidenza al Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002;

visto il progetto di parere (CdR 49/2002 riv.) adottato dalla commissione Cultura e istruzione il 22 marzo 2002 [Relatrice: Tallberg, primo vicepresidente del Consiglio della Contea di Stoccolma (S/PSE)],

ha adottato il seguente parere nel corso della 44^a sessione plenaria del 15 e 16 maggio 2002 (seduta del 15 maggio).

Osservazioni e raccomandazioni del Comitato delle regioni

1. Il Comitato accoglie con favore la comunicazione della Commissione «Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente» che rappresenta un ulteriore importante passo avanti nello sviluppo di uno spazio europeo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

2. Il Comitato condivide l'opinione della Commissione secondo cui ciò non implica un nuovo processo e non comporta l'armonizzazione di leggi e regolamentazioni.

3. Il Comitato apprezza che la Commissione lo consideri un importante collaboratore. Questo riconoscimento trova espressione tra l'altro nel fatto che la Commissione prevede funzioni concrete per il Comitato.

4. Il Comitato constata che l'ampia definizione su cui si fonda il concetto di «apprendimento permanente» è stata oggetto di notevole attenzione nei processi di consultazione. Inoltre giudica positivamente la visione per cui l'apprendimento inizia sin dalla prima infanzia e prosegue per tutta la vita e secondo cui la dimensione dell'apprendimento continuo comprende apprendimento formale, non formale e informale.

⁽¹⁾ GU C 357 del 14.12.2001, pag. 36.

⁽²⁾ GU C 210 del 14.8.1995, pag. 74.

⁽³⁾ GU C 19 del 22.1.2002, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU C 19 del 22.1.2002, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU C 107 del 3.5.2002, pag. 111.

5. L'iniziativa mira a favorire la partecipazione nella società, una cittadinanza attiva e la consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadino. È importante che lo sviluppo non porti a nuove disparità ma che invece offra a tutti la possibilità di partecipare attivamente alla vita lavorativa e di svolgere il proprio ruolo di cittadini nella società. I portatori di handicap e altri soggetti vulnerabili devono far fronte ad un'ampia gamma di problematiche che richiedono soluzioni specifiche, facilità di accesso e un'infrastruttura ben sviluppata capace di rispondere alle diverse esigenze degli interessati.

6. Il Comitato desidera sottolineare che la strategia per l'apprendimento permanente interessa in primo luogo il livello locale e regionale cui, negli Stati membri, incombe di frequente la responsabilità politica ed economica nel settore dell'istruzione. Spesso questo livello funge da coordinatore per lo sviluppo e la crescita ed è responsabile del benessere dei cittadini e delle infrastrutture della società insieme alle autorità sociali. In quanto datore di lavoro è responsabile dello sviluppo delle competenze dei lavoratori, aspetto che peraltro rientra nel quadro dei suoi interessi. Tuttavia, il Comitato ritiene che la Comunicazione non riconosca nella maniera dovuta il ruolo fondamentale svolto dagli enti regionali e locali nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie di apprendimento permanente e il ruolo dei raggruppamenti locali di apprendimento.

7. Il Comitato ha preso conoscenza dell'accordo europeo in merito a un «Piano d'azione per lo sviluppo delle competenze nella vita lavorativa quale parte dell'apprendimento permanente» concluso recentemente tra la CES, l'UNICE e il CEEP. L'ottica che caratterizza l'accordo è in sintonia con quanto viene ora sostenuto dal Comitato. Tramite il CEEP, il Comitato si sente partecipe di questo piano d'azione.

8. Il Comitato accoglie con favore la raccomandazione volta a sviluppare reti di consultazione sull'apprendimento permanente a tutti i livelli (nazionale, regionale e locale) per supportare l'attuazione della strategia in materia. Nondimeno, deplora che non vengano espressamente citati gli enti regionali e locali, mentre si fa esplicito riferimento al fatto che gli Stati membri, lo Spazio economico europeo e i paesi candidati prorogheranno, rafforzeranno e amplieranno le strutture di coordinamento interministeriale già istituite per promuovere la coerenza interna delle politiche.

9. Il Comitato accoglie con favore la struttura della comunicazione costituita da «strategie d'insieme coerenti», «priorità d'azione» e «misure per far progredire l'agenda». È tuttavia necessario che le strategie siano attuate in parallelo a livello europeo, nazionale e regionale/locale e che la loro attuazione non avvenga secondo una visione gerarchica «dall'alto verso il basso» ormai superata. Occorre prendere più che mai in considerazione il ruolo chiave che il livello locale e regionale svolgeranno nello sviluppo futuro di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente.

10. Il Comitato constata con soddisfazione che uno dei fondamenti della strategia della Commissione è lo sviluppo di partenariati a livello locale che coinvolgono enti locali, scuole, università, istituti di perfezionamento professionale, altri istituti d'istruzione, aziende, servizi di collocamento e associazioni. Questo orientamento comporta lo sviluppo di nuove forme di contatti. Quelli tra scuola e lavoro possono assumere in larga misura forme diverse rispetto alle tradizionali visite di studio e ai periodi di tirocinio. Le aziende della nuova economia basata sulla conoscenza preferiscono infatti stimolare la curiosità, lo spirito imprenditoriale e la visione d'insieme negli studenti invece di limitarsi a un approccio frammentario. Dal canto loro, gli studenti possono dare un contributo trasmettendo alle aziende le loro conoscenze. Ad ogni modo, il Comitato considera essenziale anche la cooperazione tra le regioni, che dovrebbe essere citata espressamente nella Comunicazione.

11. Il Comitato ritiene che il partenariato possa contribuire a creare un nuovo clima di apprendimento nelle scuole e nelle imprese all'insegna di una maggiore apertura. Le attività scolastiche saranno sempre meno «attività chiuse» riservate esclusivamente a quanti studiano a tempo pieno. L'impegno verterà invece maggiormente sul contatto con la realtà economica circostante. L'ambiente scolastico sarà modificato anche da una presenza più marcata dei contributi virtuali. Occorre anche sostenere le biblioteche per la loro importanza in quanto ambienti di studio aperti a tutti i cittadini.

12. L'ambiente educativo così modificato e più aperto che contraddistinguerà la scuola del futuro necessita di un sostegno per la formazione e l'aggiornamento dei docenti e per i centri locali di formazione al fine di potenziare il ruolo degli insegnanti. Il Comitato giudica positivamente la proposta della Commissione sui sostegni mirati per questi interventi — per esempio tramite la Banca europea per gli investimenti. Per permettere agli insegnanti di svolgere adeguatamente il loro ruolo nel contesto dell'apprendimento permanente è inoltre necessario incoraggiarli ad assumersi la piena responsabilità del proprio sviluppo.

13. Il Comitato sottolinea che la nuova visione e il nuovo contesto, incentrati sull'apprendimento nelle sue diverse forme piuttosto che sull'insegnamento, comporteranno tutta una serie di esigenze in termini di formazione e ricerca nel settore dell'apprendimento permanente da parte di istituti superiori, istituti per il perfezionamento professionale e centri di ricerca.

14. Le esigenze di natura educativa possono essere percepite in modo diverso dall'ottica dei singoli soggetti e gruppi, del mondo del lavoro e delle organizzazioni della società. In un'Europa basata sulla conoscenza il dibattito sulle esigenze di formazione deve svolgersi a livello locale e regionale.

15. Il Comitato sottolinea inoltre l'importanza di una discussione proiettata verso il futuro, svolta sulla base dei segnali che la società, il mondo del lavoro e i suoi diversi rappresentanti inviano a livello locale e regionale. Questi segnali variano a seconda che provengano da settori innovativi e maggiormente in espansione dotati di una struttura operativa moderna o da aziende/settori più tradizionali con metodologie di lavoro che non hanno subito cambiamenti.

16. Accanto a quelle che sono considerate più tradizionalmente le conoscenze di base, il Comitato vorrebbe promuovere anche la comprensione, il rispetto e l'empatia per gli altri indipendentemente dall'origine etnica, dalla lingua o dalla religione, nonché la valorizzazione della ricchezza linguistica, culturale e naturale dell'Europa.

17. Altre importanti competenze necessarie per affrontare le sfide di oggi sono:

- la capacità di inquadrare in prospettiva il proprio apprendimento,
- la capacità di interagire e cooperare con gli altri,
- la capacità di comprendere punti di vista diversi,
- la capacità di affrontare questioni complesse e gestire tutti i flussi d'informazioni,
- la capacità di presentarsi, esprimersi in pubblico ed esporre il proprio punto di vista.

18. Il Comitato condivide l'opinione della Commissione secondo cui maggiori investimenti nell'istruzione devono inserirsi in strategie locali. Inoltre, insiste perché si tenga conto delle strategie attuate a livello regionale nel campo degli investimenti nell'istruzione. Occorre svolgere un dibattito sulle responsabilità della società e del mondo del lavoro nell'ambito dell'istruzione.

19. Secondo il Comitato occorre in particolare rafforzare la possibilità di acquisire una formazione tramite misure nel campo dei corsi di recupero. Aumentano sempre più le esigenze in materia di istruzione universitaria o parauniversitaria. È quindi importante che chi lo desidera possa accedere alla formazione anche a questo livello senza ostacoli geografici, sociali, economici o di altro tipo.

20. Gli enti locali/regionali e gli altri soggetti devono disporre del necessario per gestire e sviluppare infrastrutture locali di insegnamento e corsi articolati in base a orari, luoghi e ritmi adatti ai vari soggetti interessati. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) continuano a svilupparsi e a creare nuove possibilità di apprendimento flessibile che si differenziano dalle forme più tradizionali

dell'apprendimento a distanza. È altresì importante che chi lo necessita o lo desidera abbia la possibilità di sviluppare le proprie conoscenze insieme ad altre persone, aspetto che può risultare di notevole rilevanza per il processo di apprendimento così come per la vita sociale.

21. Il Comitato condivide la necessità di sviluppare una cultura positiva dell'apprendimento. Compito principale della scuola e delle strutture di formazione per gli adulti rimane quello di stimolare la curiosità e il desiderio di apprendere come premessa di un apprendimento permanente e dai risvolti concreti. Occorre inoltre incoraggiare chi ha avuto in passato esperienze scolastiche poco positive o non è sufficientemente motivato. È particolarmente importante migliorare le condizioni di apprendimento dei giovani che hanno interrotto gli studi di base e degli immigranti, onde creare le condizioni di base per l'apprendimento permanente.

22. Nella futura infrastruttura locale e regionale di apprendimento permanente, particolare rilevanza avrà la valorizzazione di conoscenze e competenze — indipendentemente dal fatto che queste siano state acquisite tramite un apprendimento formale, non formale o informale. Il Comitato sottolinea l'importanza di evitare complessi sistemi tecnici di misurazione per la valutazione delle conoscenze o sistemi in cui le persone siano viste come oggetti e non come soggetti che necessitano del riconoscimento e della certificazione delle conoscenze acquisite. Questi sistemi intimidiscono le persone e ostacolano il raggiungimento degli obiettivi per cui sono stati creati. È quindi necessario che la persona sia vista come vettore d'informazioni. Il Comitato ritiene opportuno essere coinvolto in un processo continuativo a riguardo. A tale proposito si può citare l'esempio del «Central European Language Portfolio», già utilizzato in molti paesi.

23. Il Comitato desidera sottolineare il ruolo attivo che gli spetta nella promozione dell'apprendimento permanente a livello locale e regionale. Esistono buoni presupposti per sviluppare ulteriormente gli attuali accordi di gemellaggio e dare vita a nuovi contatti. L'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione fornisce ulteriori possibilità di collegamento tra forme diverse di apprendimento in parti diverse d'Europa. Il Comitato desidera collaborare con la Commissione alla ricerca di modi innovativi che permettano di identificare approcci di successo nell'apprendimento permanente a livello locale e regionale.

24. Il Comitato giudica positivamente l'intenzione della Commissione di sostenere in diversi modi la creazione di reti tra regioni e città con strategie sviluppate per l'apprendimento permanente. Il Comitato è disposto a collaborare a questi progetti per condividere così le esperienze e le buone pratiche.

25. La Commissione propone di elaborare raccomandazioni europee in merito alla qualità dell'istruzione. Il Comitato ritiene importante sviluppare questi strumenti per aiutare i diversi soggetti interessati nel loro continuo tentativo di miglioramento al fine di conseguire gli obiettivi prestabiliti, soddisfare le attese e le esigenze espresse, e non per applicare rigidi strumenti di controllo centrale.

26. Il Comitato giudica positivamente la messa a punto di indicatori, anche se considera opportuno avvalersi delle esperienze sviluppate nell'ambito dell'OCSE, e desidera partecipare a questo processo.

27. Il Comitato ritiene che per mantenere il ritmo del processo di apprendimento permanente sia indispensabile coinvolgere il livello locale e regionale in tutta Europa in un

dialogo vivace e nella discussione del programma d'azione. Nell'ambito degli organi previsti o eventualmente da prevedere, al fine di realizzare il massimo della qualità nella consultazione e nella capacità di proposte in ordine all'apprendimento permanente, il Comitato propone che vi sia una consistente presenza di rappresentanti dei comuni e delle regioni.

28. Nel continuo lavoro per la realizzazione dell'apprendimento permanente è necessario coinvolgere il Comitato in qualità di rappresentante del livello locale e regionale in Europa. Nella comunicazione la Commissione ha indicato molti compiti concreti. È importante che siano armonizzati a scadenze regolari con il Comitato. Come si afferma nel parere sul memorandum della Commissione in merito all'apprendimento permanente, questo obiettivo può essere conseguito tramite un comitato per la cooperazione istituito tra la Commissione e il Comitato.

Bruxelles, 15 maggio 2002.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Albert BORE

Parere del Comitato delle regioni in merito:

- **alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sui carburanti alternativi per il trasporto stradale e su una serie di misure per promuovere l'uso dei biocarburanti»,**
- **alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti», e**
- **alla «Proposta di direttiva del Consiglio recante modificazione della direttiva 92/81/CEE riguardo alla facoltà di applicare aliquote di accise ridotte a taluni oli minerali che contengono biocarburanti e ai biocarburanti»**

(2002/C 278/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sui carburanti alternativi per il trasporto stradale e su una serie di misure per promuovere l'uso dei biocarburanti, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti e la proposta di direttiva del Consiglio recante modificazione della direttiva 92/81/CEE riguardo alla facoltà di applicare aliquote di accise ridotte a taluni oli minerali che contengono biocarburanti e ai biocarburanti [COM(2001) 547 def. — 2001/0265 (COD)];

vista la decisione del Consiglio in data 18 gennaio 2002 di consultare il Comitato sull'argomento, conformemente al disposto dell'art. 175, par. 1, del trattato CE che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza in data 6 febbraio 2002 di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile della preparazione di detto documento;

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione «Sviluppo sostenibile» il 25 marzo 2002 (CdR 34/2002 riv. — Relatore: Bocklet, ministro per gli Affari federali ed europei della cancelleria del Land Baviera, D/PPE),

ha adottato il 15 maggio 2002, nel corso della 44^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato delle regioni

1. giudica positivamente gli sforzi compiuti dalla Commissione per promuovere l'uso di biocarburanti tramite due direttive della Comunità;

ritiene che la comunicazione e le proposte di direttiva sulla promozione dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili vadano in linea di principio nella direzione giusta per quanto riguarda l'applicazione del Protocollo di Kyoto, in particolare tenendo conto della quota rilevante e sempre maggiore di carburanti utilizzata nei trasporti. La comunicazione e le proposte di direttiva sono importanti anche sotto il profilo dell'autoapprovvigionamento energetico dell'Unione europea, della politica agricola e della politica occupazionale;

in merito all'art. 2 della direttiva sulla promozione dell'uso dei biocarburanti fa notare che gli oli vegetali puri di cui all'allegato A dovrebbero essere definiti concretamente come biocarburanti, dal momento che grazie ad alcuni sviluppi molto promettenti gli oli vegetali possono essere utilizzati come carburanti in forma pura o in miscela con diesel. Le quantità utilizzate in questo modo devono poter essere inserite nel calcolo delle quote di biocarburanti;

2. fa tuttavia osservare che occorrerebbe modificare la «Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti» 2001/0265 (COD), in particolare l'art. 3, par. 1, in modo che gli Stati membri mantengano il diritto di decidere, nell'ambito dei programmi nazionali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, i mezzi, le priorità e il calendario previsti per accrescere la quota delle fonti energetiche rinnovabili. Sotto il profilo della convenienza economica non è giustificato che l'Unione europea imponga ad ogni Stato membro di raggiungere entro il 2005 la medesima quota, pari al 2 %, di tutta la benzina e il gasolio sui loro mercati;

3. in merito all'art. 3 della proposta di direttiva sulla promozione dell'uso di biocarburanti fa notare che le quote minime di mercato previste potranno essere ottenute solo se i

biocarburanti saranno esentati dall'imposta sugli oli minerali. Soltanto così per l'agricoltura e l'economia di trasformazione sussisterà la sicurezza di pianificazione necessaria per effettuare gli investimenti indispensabili alla produzione e commercializzazione di biocarburanti;

4. in merito all'art. 8 quater, par. 2, della proposta di direttiva recante modificazione della direttiva 92/81/CEE rileva che per i biocarburanti puri e le miscele che contengono più del 50 % di biocarburanti dovrebbe essere garantita una riduzione dell'imposta superiore al 50 %;

5. in merito all'art. 8 ter e all'art. 8 quater, par. 3, della direttiva summenzionata, constata che la riduzione delle aliquote d'imposta su biocarburanti puri e miscele dovrebbe essere consentita senza procedura di richiesta oltre il 31 dicembre 2003 ovvero il 31 dicembre 2010, finché le quote indicate nell'allegato B della direttiva per la promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti non saranno raggiunte e finché risulteranno raggiungibili e conservabili solo tramite questo incentivo;

6. in merito all'art. 8 ter della summenzionata direttiva constata che i biocarburanti prodotti tramite trasformazione chimica, come per esempio l'estere di metile di colza (RME) o l'etil-ter-butil-etero (ETBE), devono essere inclusi nel settore di applicazione della direttiva;

7. in merito all'art. 8 quinquies della direttiva summenzionata fa notare che le ampie facilitazioni fiscali a favore del trasporto pubblico passeggeri, inclusi i taxi e i veicoli gestiti a nome di enti pubblici, dovrebbero essere estese ai seguenti settori, particolarmente rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente: navi per la navigazione interna, barche a motore, veicoli che operano su dighe di sbarramento e in cave di ghiaia così come in tutto il settore agro-forestale e nelle relative attività a monte e a valle, oltre che in alta montagna, come i mezzi cingolati da impiegare sulle piste e dispositivi di approvvigionamento dei rifugi montani (veicoli, impianti di alimentazione di elettricità e calore, impianti per la cogenerazione di calore ed energia, funivie).

Bruxelles, 15 maggio 2002.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Albert BORE

Parere del Comitato delle regioni in merito:

- alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e mangimi geneticamente modificati»,
- alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE», e
- alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati»

(2002/C 278/10)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE [COM(2001) 182 def. — 2001/0180 (COD)];

vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [COM(2001) 425 def. — 2001/0173 (COD)];

vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati [COM(2002) 85 def. — 2002/0046 (COD)];

vista la Proposta di direttiva sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Direttiva 90/220/CEE del Consiglio (COM(2000) 293 def.);

viste le decisioni prese dal Consiglio il 15 settembre 2001, il 2 ottobre 2001 e il 1° marzo 2002 di consultarlo sull'argomento, in conformità degli articoli 265, primo comma, 152 e 175 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 6 febbraio 2002, di affidare l'elaborazione del parere alla Commissione «Sviluppo sostenibile»;

visto il proprio parere del 12 aprile 2001 in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul «Libro bianco sulla sicurezza alimentare» (COM(1999) 719 def.) (CdR 77/2000 fin) ⁽¹⁾;

visto il proprio parere del 14 giugno 2001 in merito all'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (CdR 64/2001 fin) ⁽²⁾;

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione «Sviluppo sostenibile» il 25 marzo 2002 (CdR 33/2002 riv. — Relatore: Bertrand, Sindaco di Saint-Silvain-Bellegarde, F/PPE),

ha adottato il seguente parere durante la 44^a sessione plenaria del 15 e 16 maggio 2002 (seduta del 16 maggio).

**CONSIDERAZIONI E RACCOMANDAZIONI DEL
COMITATO DELLE REGIONI****Preambolo**

1. La complessità degli aspetti tecnici, scientifici e giuridici della situazione creatasi in seno all'Unione europea e al suo esterno richiede un approfondimento della regolamentazione

UE in materia di alimenti e di mangimi geneticamente modificati, approfondimento che si rende tanto più necessario in vista dell'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il Comitato delle regioni approva l'iniziativa della Commissione europea che si propone di promuovere la coerenza di una regolamentazione comunitaria volta ad accrescere la sicurezza alimentare sull'intero territorio dell'Unione europea.

2. Il Comitato delle regioni è favorevole all'applicazione di una regolamentazione in materia che garantisca la trasparenza nell'utilizzazione degli OGM nella catena agroalimentare. Tale trasparenza riguarda la procedura di autorizzazione ma anche la tracciabilità dei prodotti geneticamente modificati lungo la catena agroalimentare. Il Comitato sottolinea a tale proposito

⁽¹⁾ GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 357 del 14.12.2001, pag. 22.

che il concetto «dai campi alla tavola» appare troppo restrittivo dal momento che la catena agroalimentare comprende anche i fornitori industriali degli agricoltori per giungere fino al consumatore finale. Il Comitato preferisce pertanto l'espressione «dall'aratro al piatto».

3. La regolamentazione deve inoltre permettere all'acquirente di scegliere liberamente, che si tratti dell'utilizzatore intermedio quale l'allevatore, o del consumatore finale. Le informazioni complessive messe a disposizione oltre ad essere chiare devono garantire la protezione sanitaria e giuridica degli utilizzatori degli alimenti o dei mangimi.

4. Il Comitato delle regioni sottolinea che la tracciabilità e l'etichettatura costituiscono due concetti distinti e complementari. Per tracciabilità s'intende la messa a punto di un sistema di monitoraggio che consente di conoscere la storia e di risalire all'origine di un prodotto. L'etichettatura garantisce la trasparenza nelle transazioni commerciali e comporta altresì un impegno e una responsabilità giuridica per coloro che la applicano ad un prodotto.

5. A giudizio del Comitato, il raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della vita, della salute e dell'ambiente può conseguirsi esclusivamente in un quadro normativo comunitario coerente che responsabilizzi tutti gli attori della catena agroalimentare. Ciò dovrebbe garantire anche una maggiore fiducia dei consumatori per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza sanitaria e alimentare.

Situazione ed evoluzione della legislazione comunitaria

6. Il quadro regolamentare comunitario in vigore sin dall'inizio degli anni '90 è stato finalizzato e affinato nel corso dell'ultimo decennio. La Direttiva 90/219/CEE, anch'essa modificata, riguarda l'impiego confinato di organismi geneticamente modificati a scopi di ricerca o a fini industriali.

7. La Direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ha stabilito le prime norme in materia di procedure di autorizzazione. La direttiva prevede l'immissione sul mercato degli OGM e di prodotti contenenti OGM o costituiti da essi ma non contempla i prodotti derivati da OGM. Prevede una valutazione ambientale ed un'autorizzazione per gradi. Prima di qualsiasi emissione, negli Stati membri occorre procedere ad una valutazione puntuale dei rischi per la salute umana, la salute animale e l'ambiente.

8. Il mese di ottobre 2002 segnerà l'evoluzione e il consolidamento della legislazione in vigore con l'entrata in applicazione della Direttiva 2001/18/CE modificata intesa a:

- accrescere l'efficacia e la trasparenza del processo decisionale pur garantendo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- chiarire numerosi aspetti operativi, soprattutto per quanto riguarda l'ambito di applicazione;
- promuovere l'armonizzazione della valutazione dei rischi;
- accrescere la trasparenza del processo decisionale grazie alla consultazione, all'elaborazione di relazioni sulle questioni etiche e alla partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione;
- migliorare il controllo degli OGM emessi nell'ambiente prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di adottare disposizioni che garantiscano l'etichettatura e la tracciabilità in tutte le fasi dell'immissione sul mercato e rafforzando i piani di sorveglianza degli OGM.

9. Il Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, pur prevedendo norme in materia di autorizzazione ed etichettatura dei prodotti alimentari derivati dagli OGM e degli altri nuovi prodotti alimentari, non comprende disposizioni sulla formulazione di tali informazioni e non definisce il concetto di equivalenza. Il Regolamento (CE) n. 50/2000 non prevede alcuna soglia di tolleranza per la presenza fortuita di OGM. Quanto ai prodotti derivati dagli OGM e destinati all'alimentazione animale, la situazione è identica dal momento che non è stata presa alcuna misura specifica in merito all'etichettatura dei prodotti derivati dagli OGM. Le proposte in esame apportano informazioni sul concetto di equivalenza e sulla soglia di tolleranza per la presenza fortuita di OGM.

10. Il 24 maggio 2000 la Comunità europea e gli Stati membri hanno firmato il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. Tale accordo multilaterale, che riguarda i principali paesi produttori di OGM nel mondo, è stato messo a punto allo scopo di migliorare la protezione relativamente al trasferimento, al trattamento e all'uso degli organismi viventi modificati (LMO — *living modified organisms*) nei vari paesi. Con il documento in parola ⁽¹⁾ la Commissione propone la ratifica del protocollo che non può entrare in vigore prima del novantesimo giorno successivo alla data di deposito della cinquantesima ratifica ad opera delle Parti della Convenzione. Il Comitato delle regioni, gli Stati membri e il Parlamento europeo sono favorevoli ad una tempestiva ratifica del protocollo.

(1) COM(2002) 85 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾

11. La proposta della Commissione stabilisce:

- una procedura migliorata, armonizzata, uniforme e trasparente per la valutazione della sicurezza degli alimenti geneticamente modificati;
- una procedura per la valutazione della sicurezza e per l'autorizzazione dei mangimi geneticamente modificati, basata sulla stessa procedura di autorizzazione migliorata e trasparente valida per gli alimenti geneticamente modificati;
- il divieto di rilasciare un'autorizzazione per ogni singolo uso (in qualità di alimento o di mangime) qualora un prodotto sia passibile di essere utilizzato sia come alimento che come mangime;
- norme armonizzate ed esaustive in materia di etichettatura dei mangimi geneticamente modificati allo scopo di fornire agli utilizzatori informazioni accurate sulla composizione e le proprietà dei mangimi stessi.

12. La proposta di regolamento riguarda i prodotti ottenuti «a partire da un OGM», ma non i prodotti ottenuti «con un OGM».

13. Il Comitato delle regioni accoglie con favore l'intervento della Commissione inteso a rafforzare e chiarire la procedura per la valutazione degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, al fine di fornire una base normativa che garantisca un livello elevato di tutela della vita e della salute umana.

Pronunciandosi in proposito, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrà apportare una garanzia scientifica alla procedura di autorizzazione. In linea con il proprio parere sul tema, il Comitato ribadisce pertanto il proprio sostegno a favore della tempestiva istituzione di detta Autorità, indispensabile all'applicazione delle proposte di regolamento in esame.

14. In particolare il Comitato esprime il proprio apprezzamento per la «procedura unica» che consentirà di riservare un seguito più efficace alle domande di autorizzazione e di accelerare la procedura d'autorizzazione, accrescendo al contempo la sicurezza e la fiducia dei consumatori. L'esperienza ha dimostrato che un prodotto che possa essere utilizzato sia come alimento che come mangime, deve soddisfare i criteri applicabili sia agli alimenti che ai mangimi.

15. Al fine di garantire la sicurezza e la fiducia dei consumatori e di tutti gli operatori della catena agroalimentare, l'autorizzazione per gli alimenti deve soddisfare i seguenti criteri:

- non deve presentare rischi per la salute umana, la salute animale e i mangimi;
- deve fornire informazioni all'utilizzatore ed al consumatore.

16. A giudizio del Comitato, la determinazione della soglia per la procedura d'autorizzazione di immissione in commercio contribuisce alla sicurezza sanitaria e giuridica necessaria. In tale contesto il livello prescelto deve applicarsi per l'intera catena e conformarsi al concetto di «traccia» utilizzato per definire la purezza di un alimento. Il Comitato sottolinea inoltre che detta soglia dovrà essere coerente con la fissazione di altre soglie, in particolare quella concernente l'obbligo di etichettatura delle sementi OGM (Direttiva 98/95/CE).

17. La procedura di autorizzazione si applica agli alimenti e ai mangimi contenenti o costituiti da OGM. Il Comitato sottolinea che occorre rafforzare la coerenza della legislazione comunitaria sugli alimenti che richiedono domande di autorizzazione specifiche di immissione sul mercato, ovvero gli additivi alimentari, gli alimenti per la prima infanzia, gli alimenti per lattanti e gli integratori alimentari. La durata di validità di detta autorizzazione va fino ad un massimo di 10 anni, rinnovabile in relazione ai risultati ottenuti da un piano di monitoraggio.

18. Il Comitato è favorevole alla creazione di un Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati che riporti le informazioni relative al prodotto, gli studi che ne dimostrano la sicurezza e i metodi di rilevazione utilizzati. Raccomanda alla Commissione di promuovere e definire le modalità di accesso del pubblico a detto registro al fine di garantire un'informazione esaustiva sugli alimenti.

19. Il Comitato auspica che il periodo transitorio della conferma dell'autorizzazione di immissione sul mercato abbia termine quanto prima.

20. È favorevole al principio di etichettatura proposto nel regolamento della Commissione dal momento che è evidente che i testi attuali sono difficilmente applicabili e impugnabili contro terzi e non garantiscono una trasparenza totale, né per il consumatore finale né per tutti gli operatori tra cui gli allevatori di bestiame.

(1) COM(2001) 425 def. — 2001/0173 (COD).

21. La Commissione propone di estendere l'etichettatura agli alimenti e ai mangimi a prescindere dall'individuabilità del DNA o delle proteine. Il Comitato esprime le proprie riserve per quanto riguarda tale estensione per i seguenti motivi:

- le recenti emergenze sanitarie hanno dimostrato che la sola tracciabilità documentale non è sufficiente a garantire un controllo rigoroso dei mangimi;
- solo l'individuabilità del DNA e delle proteine di un prodotto commercializzato può garantire l'assenza di frodi nelle transazioni commerciali.

22. L'acquirente (utilizzatore o consumatore finale) deve poter scegliere la qualità degli alimenti con piena cognizione di causa ed in funzione dei propri criteri giuridici, sanitari e commerciali. Il Comitato raccomanda che il Consiglio ed il Parlamento europeo effettuino una distinzione esplicita tra i prodotti contenenti OGM ed i prodotti che non contengono più alcuna traccia.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE ⁽¹⁾

23. Il Comitato approva la proposta di regolamento intesa a precisare le modalità di applicazione della tracciabilità e dell'etichettatura degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

24. La Commissione propone che dette modalità si applichino agli alimenti prodotti all'interno dell'Unione europea come pure a quelli importati. Il controllo delle importazioni e la determinazione delle sanzioni in caso di frode rientrano tra le responsabilità di ciascuno Stato membro.

Il Comitato accoglie con favore l'enunciazione di detto principio e un chiarimento delle competenze in seno alla Comunità.

Desidera tuttavia sottolineare il fatto che le modalità definite dalla proposta di regolamento non presentano la necessaria coerenza tra le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti provenienti da paesi terzi e le misure auspicabili che dovrebbero andare oltre quelle previste, in particolare, dal Protocollo di Cartagena.

25. Il Comitato chiede che la Commissione sia investita dei poteri necessari per realizzare un'armonizzazione delle procedure di valutazione degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati nonché delle misure di tracciabilità applicate a livello internazionale con quelle che saranno applicabili all'interno dell'Unione.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati ⁽²⁾

26. Il Comitato delle regioni è favorevole alla procedura prevista dal protocollo di Cartagena per i seguenti motivi:

- a) necessità di uno scambio di informazioni tra la parte esportatrice e quella importatrice tramite una notifica esauriente prima che abbia luogo il primo movimento transfrontaliero;
- b) messa a punto di un sistema di scambio di informazioni prima dell'immissione in commercio dei prodotti;
- c) connessione tra gli accordi bilaterali e la legislazione comunitaria, che preveda in particolare la possibilità per gli Stati membri di applicare le disposizioni del diritto comunitario, e non quelle del protocollo, ai movimenti di OGM all'interno dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;
- d) riconoscimento della procedura comunitaria per l'autorizzazione dell'immissione sul mercato degli OGM, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

27. Il Comitato delle regioni è favorevole alla strategia di attuazione proposta, ovvero:

- e) introduzione di una serie di obblighi per gli esportatori, obblighi che non sono contemplati dal diritto comunitario;
- f) utilizzo da parte degli importatori nell'Unione europea della legislazione comunitaria in vigore.

28. Il Comitato ribadisce il proprio accordo in merito alla ratifica del protocollo di Cartagena. La proposta in parola riguarda i requisiti specifici concernenti le esportazioni degli OGM verso paesi terzi, mentre il protocollo riguarda esclusivamente gli organismi viventi modificati. Di conseguenza non è sempre possibile precisare le modalità di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti che contengono un OGM «non vivente» oppure che sono costituiti da un OGM importato nella Comunità da un paese terzo.

⁽¹⁾ COM(2001) 182 def. — 2001/0180 (COD).

⁽²⁾ COM(2002) 85 def. — 2002/0046 (COD).

29. Il Comitato sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni tra gli Stati membri qualora si verifichino movimenti transfrontalieri non intenzionali; trattandosi di una questione che riguarda la sicurezza alimentare, propone che la procedura preveda l'applicazione del sistema di allarme rapido. Il Comitato invita la Commissione a garantire che gli Stati membri adottino procedure adeguate.

30. Il Comitato osserva che la proposta di regolamento non fa alcun riferimento al concetto di responsabilità giuridica in caso di ritiro dovuto ad un movimento non intenzionale di OGM, allo scopo di garantire la sicurezza giuridica dei soggetti che operano nell'ambito della catena alimentare.

31. Il Comitato approva le conclusioni del Vertice europeo di Lisbona che si prefiggono di trasformare l'Unione europea

in uno spazio di conoscenza e di competitività basandosi in particolare sulle biotecnologie.

Auspica inoltre che negli scambi mondiali si tenga maggiormente conto della sicurezza alimentare mantenendo la competitività dei territori dell'Unione europea in tutti gli scambi di prodotti agroalimentari.

Conclusioni

32. A giudizio del Comitato, l'elaborazione e l'applicazione delle regolamentazioni in parola costituiscono, a livello comunitario, un miglioramento della qualità e della sicurezza sanitaria dei prodotti provenienti dai territori dell'Unione, dell'informazione degli acquirenti (utilizzatori o consumatori) nonché della loro libertà di scelta. Il Comitato chiede che si tenga conto di tale esigenza sul piano extracomunitario.

Bruxelles, 16 maggio 2002.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Albert BORE

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 1254/96/CE che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia»

(2002/C 278/11)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione degli orientamenti per le reti transeuropee dell'energia nel periodo 1996-2001;

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo — «Infrastruttura europea dell'energia»;

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della decisione n. 1254/96/CE che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (COM(2001) 775 def.);

vista la decisione del proprio Presidente, in data 8 aprile, di nominare Mauro PILI, presidente della Regione autonoma della Sardegna (I/PPE), relatore generale, incaricato di elaborare un parere in materia, conformemente all'art. 40, paragrafo 2, del Regolamento interno;

visti gli articoli 154, 155, 156, 158 e 265 del trattato di Amsterdam, ed in particolare il paragrafo 2 dell'articolo 154 dove si dispone che l'azione della comunità «... tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali ... le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche»;

vista la decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia;

vista la decisione n. 1047/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, che modifica la decisione n. 1254/96/CE che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia;

vista la decisione n. 1741/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la decisione n. 1254/96/CE che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia;

vista la decisione n. 761/2000/CE della Commissione, del 16 novembre 2000, recante le specificazioni dei progetti d'interesse comune identificati nel settore delle reti transeuropee dell'energia dalla decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalle decisioni n. 1047/96/CE e n. 1741/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

vista la decisione n. 96/391/CE del Consiglio, del 28 marzo 1996, relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia;

vista la raccomandazione 1999/28/CE della Commissione, del 14 dicembre 1998, concernente il miglioramento delle procedure di autorizzazione per le reti transeuropee dell'energia;

visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 2236/95, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 1999;

viste le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 96/92/CE del 19.12.1996 e n. 98/30/CE del 22.6.1998 relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale;

visto il Libro verde della Commissione «Verso una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico» (COM(2000) 769 def.);

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001;

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002,

ha adottato il seguente parere nel corso della 44^a sessione plenaria del 15 e 16 maggio 2002 (seduta del 16 maggio).

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato delle regioni esprime il suo generale apprezzamento per l'iniziativa del Parlamento e del Consiglio finalizzata all'elaborazione di un insieme di nuovi orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia.

In particolare, condivide l'esigenza di procedere alla revisione degli orientamenti relativi alle reti transeuropee dell'energia (TEN-Energia) tenendo conto degli sviluppi intervenuti dal 1996 ad oggi (attuazione delle direttive sulla liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas naturale, aumento tendenziale della dipendenza da fonti esterne, fissazione di obiettivi più ambiziosi in materia di penetrazione delle energie rinnovabili).

1.2. Condivide, inoltre, la proposta di individuare, all'interno dei progetti di interesse comune, una categoria di progetti prioritari in grado di avere un impatto rilevante per gli obiettivi essenziali della politica energetica, e cioè la realizzazione di un mercato interno concorrenziale e il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti.

1.3. Accoglie la proposta di riallineare le priorità politiche in modo tale che i criteri principali della politica relativa alle TEN-Energia rispecchino effettivamente le necessità attuali in materia di reti introducendo, accanto alle priorità politiche relative alla sicurezza dell'approvvigionamento, all'allargamento e alla coesione (interoperabilità delle reti elettriche, sviluppo delle infrastrutture nel settore del gas, collegamento delle regioni periferiche con lo sviluppo della dimensione ultraperiferica), due nuove priorità politiche: attuazione di misure a sostegno della creazione del mercato interno; collegamento delle produzioni di energia rinnovabile alle reti interconnesse.

1.4. Nello specifico, la proposta di riallineamento delle priorità politiche evidenzia il contributo diretto che le TEN-Energia possono dare allo sviluppo della politica energetica e alla realizzazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile, dello sviluppo regionale e dell'ampliamento.

1.5. Per quanto attiene allo sviluppo regionale è opportuno segnalare che il Comitato delle regioni si è già espresso

sottolineando come le priorità evidenziate dalla Commissione europea debbano riguardare oltre alle regioni periferiche anche le regioni insulari.

1.6. Condivide la necessità di procedere all'individuazione degli assi prioritari, nonché la proposta di definire in maniera più ampia i progetti di interesse comune individuando, sulla base di idonee valutazioni, un numero circoscritto di progetti tematici di particolare valore strategico, in luogo degli attuali 90 ⁽¹⁾, in quanto ciò rende possibile condizioni di più ampia flessibilità per una attuazione equilibrata della politica e del programma TEN-Energia.

2. Osservazioni in merito alle priorità

2.1. Tuttavia, emerge con estrema chiarezza come l'individuazione degli assi prioritari, quale resa nel testo e specificata nel relativo allegato, si traduce in scelte territoriali e strategiche eccessivamente vincolanti rispetto alla necessità di proporre adattamenti in relazione ai documenti richiamati.

Il Comitato ritiene necessario individuare quali criteri e quali strategie siano stati adottati dalla Commissione europea, in particolare per definire l'elenco dei progetti prioritari. A tale proposito reputa opportuno che, in sede di selezione dei progetti prioritari, la Commissione identifichi chiaramente il carattere di regione periferica e isolata come criterio principale.

2.2. Per quanto concerne gli assi relativi alle reti per l'elettricità, si rileva come, a fronte dell'impegno a selezionare cinque progetti prioritari, il documento ne riporti sette ⁽²⁾ che non appaiono ordinati né si inquadrano in un significato strategico per valore economico, pur identificando interconnessioni territorialmente definite.

Nell'individuazione degli assi prioritari e soprattutto nella loro applicazione alle proposte dei progetti prioritari cui sarà attribuito il contributo finanziario della massima intensità, il Comitato sottolinea la necessità di meglio identificare il carattere di sostegno «strutturale» e «strategico» che tali contributi dovrebbero avere. A tale fine si devono considerare come «strategici» per l'Unione un equilibrio nella capacità di diversificazione delle fonti energetiche, il rispetto della coesione interna — soprattutto nei confronti delle regioni periferiche ed isolate dal resto del continente — e l'economicità dei progetti.

2.3. Sembra logico infatti ipotizzare che l'intensità dei contributi debba anche essere graduata in funzione della necessità di intervenire nelle aree che, pur essendo caratterizzate da importanti deficit energetici, presentano condizioni di densità e distribuzione insediativa tali da rendere l'infrastrutturazione particolarmente onerosa.

Laddove la distribuzione della popolazione presenti forti diradamenti, ovvero ci si trovi a confronto con un territorio particolarmente difficile, e tali condizioni costituiscano evidenti ostacoli ad una gestione economica dell'energia, la concessione di contributi potrà restituire a queste aree condizioni minime di competitività rispetto ad aree più facilmente dotabili di infrastrutture.

I rilievi espressi in relazione alle reti elettriche valgono a maggior ragione per i contenuti della parte relativa alle reti per il gas naturale.

2.4. Le scelte strategiche adottate in sede di programmazione generale potranno anche ed utilmente avere una localizzazione territoriale relativamente precisa, purché siano state adottate sulla base di circostanziate motivazioni, di attente valutazioni economiche e tenendo conto delle posizioni espresse dagli Stati membri.

Si tratta di decisioni di enorme rilevanza politica ed economica per le quali è indispensabile un iter decisionale circostanziato e consensuale.

2.5. Dalla relazione illustrativa è desumibile la necessità di incrementare le linee d'adduzione di gas naturale in ragione di una costante crescita dei consumi da parte dei Paesi membri. Questo passaggio costituisce uno dei nodi cruciali della politica energetica comunitaria. Tale nodo, tuttavia, va necessariamente inquadrato in uno scenario internazionale complesso e non sempre di facile lettura.

2.6. Attraverso il meccanismo utilizzato per l'individuazione degli assi prioritari, il quale come detto necessita di maggior chiarezza, il documento arriva di fatto a tracciare le nuove linee di fornitura al sistema comunitario che rappresentano scelte nette ed alternative rispetto ad altre ipotesi avanzate dagli Stati membri.

2.7. Alla luce delle precedenti considerazioni appare evidente come sia necessario riequilibrare il rapporto tra la grande rilevanza delle decisioni adottate ed il processo di valutazione utilizzato per arrivare alla loro identificazione.

Va innanzitutto osservato, infatti, che tali scelte necessitano di maggiori indicazioni di merito e di coerenza con le indicazioni riportate nella stessa relazione illustrativa ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Cfr. paragrafo 4, Il cpv della relazione.

⁽²⁾ Cfr. nota 1 e articolo 6 bis punto 2 della proposta di decisione.

⁽³⁾ Cfr. l'incoerenza tra la mappa indicativa dei progetti di approvvigionamento di gas per l'Europa e la mappa dell'allegato II relativa alle specificazioni dei progetti di interesse comune: gas naturale.

Gli assi e i progetti di interesse comune devono assumere un valore strategico per l'interesse generale del sistema energetico continentale. Appare quindi doveroso che alla loro identificazione si debba pervenire tramite una comparazione di proposte alternative, da riportare nella relazione o nella proposta di decisione.

2.8. Il Comitato, quindi, rileva l'esigenza di valutare attentamente gli esiti delle considerazioni sulla fattibilità dei progetti, senza le quali non può essere ragionevolmente adottata alcuna suddivisione tra progetti prioritari e progetti comuni.

Le scelte operate in tale quadro di riferimento, pertanto, devono fondarsi sul consenso e prendere in considerazione, nel merito, le proposte avanzate dagli Stati membri, di cui peraltro si fa menzione.

Una maggiore considerazione delle proposte e delle istanze avanzate dagli Stati membri risulta inoltre indispensabile per una corretta programmazione che tenga nel dovuto conto le esigenze di riequilibrio della infrastrutturazione energetica proprie delle politiche strategiche di sostegno allo sviluppo economico poste in essere dai singoli Paesi.

A tale riguardo appare indispensabile considerare l'atteggiamento tenuto dagli Stati membri nel sostenere e promuovere le iniziative di loro interesse e che, in alcuni casi significativi, potrebbe aver già prodotto l'adozione di specifici provvedimenti di impegno finanziario e/o volti ad agevolare l'iter procedurale necessario per l'attuazione degli stessi.

3. Osservazioni relative al ruolo delle autorità regionali e locali

3.1. Nella relazione di sintesi si precisa che «saranno osservate le vigenti disposizioni in tema di informazione e consultazione del pubblico previste dalla normativa ambientale comunitaria»⁽¹⁾. Il richiamo a quello che resta un obbligo dell'azione comunitaria deve essere rafforzato quando si affronta il tema centrale del rapporto tra lo sviluppo delle reti energetiche e la sostenibilità ambientale.

In più parti la relazione ricorda inoltre che le preoccupazioni legate al tema ambientale costituiscono un fattore di rallentamento nell'attuazione dei progetti ovvero del loro accantonamento definitivo⁽²⁾.

(1) Cfr. paragrafo 1.

(2) Cfr. l'incremento della capacità di scambio d'energia elettrica tra Spagna e Francia.

3.2. Il più importante e sostanziale miglioramento delle attuali condizioni operative potrà essere ottenuto solo tramite un maggiore e migliore coinvolgimento delle autonomie locali in genere e delle regioni in particolare, nell'ambito dei processi decisionali, sia in sede di adozione delle scelte strategiche sia nella definizione delle specifiche dei progetti.

3.3. Oltre alla partecipazione di un rappresentante del CdR ai lavori del comitato denominato «TEN — Energia», occorre prevedere anche un coinvolgimento prioritario delle autonomie locali nella individuazione e nella definizione dei progetti di intervento, con particolare riferimento alle variabili che ne determinano la sostenibilità ambientale.

3.4. Si raccomanda a riguardo l'adozione di specifiche decisioni che vincolino la promozione e il sostegno di progetti di interesse dell'Unione alla partecipazione ed al coinvolgimento del sistema delle autorità regionali e locali.

3.5. Si raccomanda, inoltre, l'adozione di specifiche decisioni volte a favorire la promozione di progetti di interesse locale e regionale ad alto valore ambientale in quanto fondati sullo sfruttamento diversificato di energie rinnovabili e sull'aumento della coproduzione di elettricità e calore.

4. Osservazioni relative al ruolo e funzioni della politica energetica nei confronti dei paesi terzi

4.1. Il documento e la decisione pongono più volte e correttamente il problema del ruolo strategico della infrastrutturazione energetica in funzione del processo di allargamento verso est dell'Unione. Sembra importante sottolineare a tale proposito la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. Tale processo di diversificazione deve tener conto di due aree di estrema importanza politica oltre che economica: i Balcani ed il Mediterraneo.

4.2. I Balcani dovrebbero poter significare per l'Unione europea, già dal breve periodo, una piattaforma girevole in grado di collegare i paesi dell'Unione alle riserve energetiche del Mar Caspio attraverso l'Adriatico ed il Mar Nero. Un tale sistema potrebbe far sviluppare un sistema di infrastrutture, reti elettriche, gasdotti tale da migliorare la connessione tra le regioni sud-orientali e quelle centro-orientali del Continente. Tale sistema permetterebbe, tra l'altro, una più facile reintegrazione di tutta la zona dell'ex Jugoslavia nel contesto regionale europeo.

4.3. Il Comitato fa anche notare come tale ruolo di primario rilievo sia rivestito dal settore energetico anche nei confronti del bacino del Mediterraneo, che costituisce un'altra area geografica economica e commerciale sulla quale l'Unione non può esimersi dall'attivare infrastrutture di alto livello.

In tal senso la realizzazione di infrastrutture per l'energia dirette a rafforzare i rapporti commerciali tra la riva meridionale e i paesi dell'Unione assume, oltre che un chiaro e positivo valore economico, anche un rilevante significato in termini di relazioni strategiche internazionali.

L'occasione di scambio e di sviluppo che si presenta ai paesi dell'Unione con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli del bacino Mediterraneo è tale da rendere ipotizzabile e opportuna la definizione di una specifica azione «EuroMed energia».

5. Raccomandazioni

Il Comitato chiede di apportare le seguenti modifiche al testo proposto dal Parlamento europeo e dal Consiglio che modifica la decisione n. 1254/96/CE che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia.

5.1. Articolo 4

Paragrafo 2. I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Il Comitato di cui all'articolo 9 individua i progetti d'interesse comune, valutandone la fattibilità di concerto con le regioni territorialmente interessate sulla base delle disposizioni di cui al punto 8 dell'articolo 6, nonché considerando eventuali specifici provvedimenti adottati dagli Stati membri finalizzati alla promozione ed al cofinanziamento di singoli progetti.»

5.2. Articolo 6 bis

- a) abbiano un impatto significativo ai fini del funzionamento concorrenziale del mercato interno dell'energia;
- b) rafforzino la sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità europea, con particolare riferimento al riequilibrio delle capacità di importazione e scambio dei diversi Stati membri;
- c) costituiscano condizione imprescindibile per il sostegno allo sviluppo di regioni insulari, delle regioni prive di accessi alle reti e delle regioni ultraperiferiche.

«Il Comitato di cui all'articolo 9 individua, tra i progetti d'interesse comune, dieci interventi prioritari, cinque per settore, proponendo l'adozione delle scelte operate a mezzo di una decisione della Commissione.»

5.3. Articolo 9

La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato TEN-Energia composto da rappresentanti degli Stati membri, da un rappresentante designato dal Comitato delle regioni, e presieduto da un rappresentante della Commissione.

5.4. Articolo 10

La Commissione elabora ogni due anni una relazione sull'attuazione della presente decisione, che presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Bruxelles, 16 maggio 2002.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Albert BORE

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Nota d'informazione della Commissione: Quadro finanziario comune 2004-2006 per i negoziati d'adesione»

(2002/C 278/12)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la nota d'informazione della Commissione del 30 gennaio 2002 «Quadro finanziario comune 2004-2006 per i negoziati d'adesione» (SEC(2002) 102 def.) (Documento non disponibile in italiano);

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 12 marzo 2002, a norma dell'articolo 265, quinto comma, del trattato che istituisce la Comunità europea di incaricare la commissione Relazioni esterne dell'elaborazione di un parere d'iniziativa in merito;

visto il progetto di parere (CdR 71/2001 riv.) adottato dalla commissione Relazioni esterne in data 3 aprile 2002 (Relatore: Lord Hanningfield, membro del consiglio della contea di Essex, UK/PPE);

visto il documento pubblicato dalla Commissione il 30 gennaio 2002 dal titolo «Allargamento e agricoltura: integrare con successo i nuovi Stati membri nella PAC» (SEC(2002) 95 def.) (Documento non disponibile in italiano);

vista la comunicazione della Commissione pubblicata il 30 gennaio 2002: «Prima relazione intermedia sulla coesione economica e sociale» (COM(2002) 46 def.);

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Berlino, svoltosi il 24 e 25 marzo 1999;

visto il proprio parere sul tema «Il significato della politica agricola comune per le regioni nel contesto dell'ampliamento dell'UE» (CdR 416/2000 fin) ⁽¹⁾;

visto il proprio parere sul tema «Sostenere lo sviluppo delle strutture istituzionali su scala locale e regionale nei paesi candidati» (CdR 102/2001 fin) ⁽²⁾;

visto il proprio parere in merito al «Secondo rapporto sulla coesione economica e sociale» (CdR 74/2001 fin) ⁽³⁾;

visto il proprio parere sul tema «Riforma della PAC: sviluppo della competitività rurale» (CdR 526/1999 fin) ⁽⁴⁾;

visto il proprio parere sul tema «Impatto regionale della politica agricola e rurale europea (valutazione politica)» (CdR 253/2000 fin) ⁽⁵⁾;

visto il proprio parere in merito alla «Agenda 2000: finanziamento dell'Unione europea dopo il 1999 alla luce delle prospettive di ampliamento e delle sfide del XXI secolo» (COM(97) 2000 def.) (CdR 303/97 fin) ⁽⁶⁾;

vista la relazione del gruppo di contatto «CdR-UE/Paesi candidati» 1998-2001 [R/CdR 448/2001, punto 13, lettera a)];

considerato che il prossimo allargamento dell'Unione europea rappresenta una sfida che delinea il volto dell'Europa per generazioni a venire e che incide su tutti gli aspetti del dibattito in merito alla natura e struttura future dell'UE;

⁽¹⁾ GU C 107 del 3.5.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 107 del 3.5.2002, pag. 32.

⁽³⁾ GU C 107 del 3.5.2002, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU C 317 del 6.11.2000, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU C 357 del 14.12.2001, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU C 64 del 27.2.1998, pag. 40.

considerato che gli enti locali e regionali, in quanto responsabili del recepimento di una grande parte dell'*acquis* comunitario, avranno un ruolo determinante per la riuscita del processo di allargamento,

ha adottato il 16 maggio all'unanimità nel corso della 44^a sessione plenaria del 15 e 16 maggio 2002, il seguente parere.

PUNTI DI VISTA E RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO DELLE REGIONI

1. Osservazioni generali sul contenuto della nota d'informazione

Il Comitato delle regioni

1.1. rileva che negli ultimi mesi, in alcuni dei paesi candidati, l'atteggiamento nei confronti della partecipazione all'UE ha cominciato ad irrigidirsi. Esiste il pericolo che, da qui al momento dell'adesione, questo atteggiamento possa peggiorare se i negoziati dovessero dare ai paesi candidati l'impressione che il loro ingresso nell'UE non avverrà a condizioni eque;

1.2. nota che, nel quadro finanziario, la PAC e il finanziamento della coesione costituiscono i temi chiave. L'80 % del bilancio corrente dell'Unione europea è destinato al sostegno di produttori agricoli e delle regioni più povere;

1.3. riconosce che la pura e semplice estensione delle politiche attuali ai nuovi Stati membri, senza alcun periodo di transizione o di applicazione graduale, comporterebbe per gli attuali Stati membri un gravoso onere finanziario nell'attuale periodo di sostegno. In tale contesto, sottolinea la necessità di tenere separato il dibattito sulla riforma dell'UE dai negoziati per l'adesione;

1.4. ritiene che un periodo transitorio prima di un accesso a pieno titolo alla PAC ed ai fondi strutturali sia nell'interesse anche dei paesi candidati. L'imminente adesione di nuovi paesi riporta alla ribalta la questione della riforma della PAC, da tempo necessaria;

1.5. condivide la posizione adottata dalla Commissione, la quale ritiene che i massimali di spesa concordati a Berlino per il periodo fino al 2006 dovrebbero essere rispettati e il quadro stabilito a Berlino adattato partendo dal presupposto che nel 2004 aderiranno fino a dieci nuovi Stati membri;

1.6. chiede che in questo caso si riesaminino gli aggiustamenti al quadro finanziario generale per garantire che non si producano effetti negativi sproporzionati per le regioni degli attuali Stati membri o, dopo l'adesione, dei nuovi Stati membri.

2. Agricoltura

Il Comitato delle regioni

2.1. reputa necessaria un'ulteriore riforma della PAC, che tenga conto del ruolo svolto dall'agricoltura nel sostenere l'economia rurale, prenda specialmente in considerazione le difficoltà affrontate dagli agricoltori delle regioni caratterizzate da svantaggi naturali e incoraggia nel contempo pratiche agricole sostenibili ed ecocompatibili le quali dovrebbero essere promosse come modello europeo d'agricoltura;

2.2. condivide l'inequivocabile dichiarazione contenuta nel documento SEC(2002) 95 def., secondo cui, nel lungo termine, una politica agricola a due livelli non è sostenibile. Il proseguimento della riforma della PAC deve garantire che vi sia una politica agricola comune per tutti gli Stati membri;

2.3. è favorevole all'adeguamento dello scenario definito a Berlino al fine di garantire un accesso graduale ai pagamenti diretti per gli agricoltori dei nuovi Stati membri nell'ambito dei massimali finanziari complessivi fissati dal quadro di Berlino;

2.4. concorda con la Commissione sul fatto che l'accesso immediato e pieno ai pagamenti diretti non rappresenterebbe la risposta migliore all'urgente necessità di ristrutturazione del settore agricolo nei nuovi Stati membri e potrebbe, inoltre, creare distorsioni della situazione relativa dell'agricoltura rispetto ad altri settori dell'economia, nonché della situazione relativa delle aree rurali rispetto a quelle urbane;

2.5. considera che i periodi di transizione debbano essere accompagnati da riforme delle politiche comunitarie pertinenti con un calendario perfettamente determinato che deve risultare da un ampio consenso tra gli attuali 15 Stati membri;

2.6. prende atto del pericolo citato nel documento SEC(2002) 95 def., nel quale si afferma che, negli anni immediatamente successivi all'adesione, il processo di ristrutturazione potrebbe essere accompagnato da disoccupazione e povertà nelle aree rurali, e che, quindi, le misure che compromettono l'agricoltura di semisussistenza⁽¹⁾ e la sua funzione di protezione sociale potrebbero essere controproducenti, soprattutto se non vi è nessun'altra rete di sicurezza;

⁽¹⁾ Secondo le statistiche nazionali, in Polonia si contano 350 000 aziende agricole di semisussistenza (3-15 ettari).

2.7. sottoscrive la proposta contenuta nel documento SEC(2002) 95 def., secondo la quale per proteggere le aziende agricole di semisussistenza dagli effetti del mercato unico sarebbe opportuno versare un sostegno forfettario al reddito per un periodo transitorio;

2.8. accoglie con favore la proposta intesa a semplificare la base sulla quale i nuovi Stati membri possono accedere ai finanziamenti, dati i costi amministrativi, relativamente alti, che comporterebbe effettuare un numero elevato di pagamenti alle piccole aziende agricole ⁽¹⁾;

2.9. prende atto delle preoccupazioni espresse in alcuni Stati candidati relativamente al fatto che tali proposte avranno come effetto quello di mantenere nell'UE squilibri nell'allocatione dei fondi che premiano le regioni più ricche a spese di quelle più povere;

2.10. alla luce di quanto sopra, sulla base degli argomenti di tipo qualitativo avanzati dalla Commissione per non estendere pienamente la PAC ai paesi candidati e sulla base dell'affermazione contenuta nel documento SEC(2002) 95 def., secondo cui le posizioni dell'UE dovrebbero essere tali da appoggiare al meglio gli sforzi di ristrutturazione e ammodernamento intrapresi dai paesi candidati, raccomanda di usare un criterio qualitativo per permettere il pieno accesso alla PAC;

2.11. appoggia le proposte della Commissione di aumento delle spese a favore dello sviluppo sociale fino a concorrenza dell'80% dei pagamenti della PAC nell'ambito del quadro finanziario definito a Berlino.

3. Azioni strutturali

Il Comitato delle regioni

3.1. riconosce che in tutti i paesi candidati l'efficacia delle politiche e delle amministrazioni regionali sarà della massima importanza per recepire l'*acquis* e consentire a questi paesi di beneficiare appieno della partecipazione all'UE;

3.2. condivide l'adattamento dell'applicazione dei fondi previsto dal quadro stabilito a Berlino, per tener conto della possibilità che nel 2004 aderiscano dieci nuovi Stati membri;

3.3. concorda con la Commissione sulla necessità di tener conto della capacità di assorbire tali finanziamenti e sull'opportunità, allo scopo di potenziare tale capacità, di concentrare i finanziamenti sulle spese a titolo del Fondo di coesione;

⁽¹⁾ Nella maggior parte dei paesi, almeno la metà delle aziende agricole sono di dimensione inferiore ai 5 ettari (SEC(2002) 95 def.).

3.4. riconosce che un elemento cruciale per il successo dell'UE sarà la promozione della coesione economica e sociale. L'allargamento a 25 paesi comporterebbe un'intensificazione delle disparità regionali e territoriali che non ha paragoni nei precedenti allargamenti ⁽²⁾. È quindi necessario trovare un equilibrio tra le necessità dei nuovi Stati membri e quelle degli Stati membri attuali che ancora non hanno raggiunto gli standard UE. Allo stesso modo è necessario che qualsiasi riforma o revisione degli obiettivi e delle procedure relativi alle azioni strutturali dovrà tener conto non solo di tutti i paesi candidati, ma anche delle regioni più povere o di quelle con carenze strutturali degli attuali 15 Stati membri dell'Unione, poiché all'interno di questi ultimi sussisteranno grandi differenze interregionali;

3.5. ritiene che la politica di coesione sia vantaggiosa per tutta l'Unione; essa stimola la domanda di beni e servizi e aumenta la competitività dell'UE, rendendo così possibile una crescita sostenibile. Il successo della politica di coesione è evidente nei quattro paesi della coesione (Spagna, Irlanda, Portogallo e Grecia) che si sono tutti avvicinati alla media comunitaria in termini di PIL pro capite. In Irlanda il PIL pro capite è passato dal 64 % della media comunitaria nel 1988 al 119 % nel 2000. Negli altri tre paesi l'incremento è stato, in media, dal 68 % al 79 % della media comunitaria;

3.6. condivide la posizione della Commissione definita nel documento COM(2002) 46 def. secondo cui nessuna regione che rientri nell'Obiettivo 1 dovrebbe vedersi improvvisamente privata degli aiuti strutturali di cui beneficia. È tuttavia necessario che la Commissione precisi con chiarezza che questi aiuti non devono aumentare gli impegni di bilancio degli Stati membri ⁽³⁾;

3.7. auspica un maggiore decentramento della politica di coesione, in modo che i partenariati siano gestiti a livello locale e regionale. La creazione di partenariati a livello locale e il coinvolgimento degli stakeholder locali rappresentano infatti

⁽²⁾ In un'Unione a 25, il rapporto tra il 10 % più ricco ed il 10 % meno sviluppato delle regioni passerebbe dall'attuale 2,6 a 4,5. Il 10 % più ricco avrebbe un PIL equivalente al 170 % della media comunitaria, mentre il 10 % meno sviluppato avrebbe un PIL pari al 38 % della media comunitaria.

⁽³⁾ In un'Unione a 25, le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 25 % della media UE (soglia per l'obiettivo 1) avranno una popolazione di 115 milioni, pari cioè al 25 % del totale. 4 di queste regioni su 10 si troverebbero nell'attuale UE, le altre 6 nei paesi candidati. Le regioni attualmente ammissibili agli aiuti dell'obiettivo 1 che, dopo l'allargamento, saranno al di sopra della soglia del 75 %, contano 37 milioni di abitanti. Di questi, circa 25 milioni vivono in regioni che cesseranno di essere ammissibili a causa del calo statistico del PIL medio conseguente all'allargamento e 2 milioni vivono in regioni che avranno cessato di essere ammissibili non a causa dell'allargamento ma, per il successo del processo di convergenza.

la chiave del successo delle strategie di sviluppo regionale. La Commissione dovrebbe essere più aperta alle iniziative regionali e locali intese a promuovere la cooperazione transfrontaliera a livello transnazionale e interregionale.

4. Politiche interne

Il Comitato delle regioni

4.1. si compiace del fatto che la Commissione riconosca al rafforzamento delle istituzioni un ruolo prioritario. Il lavoro del gruppo Ampliamento del CdR ha dimostrato la centralità del ruolo degli enti locali e regionali nel favorire l'inserimento operativo dei paesi candidati nell'ambito dell'UE. Questi paesi hanno bisogno ancora di molto aiuto per rafforzare le proprie strutture di governo locali e regionali. Il successo del futuro recepimento dell'*acquis* e delle politiche agricole e strutturali dell'Unione si fonda proprio sull'acquisizione di esperienza, competenza e capacità a livello locale e regionale;

4.2. le difficoltà incontrate dai paesi candidati nell'utilizzare le risorse cui hanno accesso attraverso i fondi strutturali devono essere oggetto di notevole attenzione. Occorre adottare speciali misure per migliorare quanto più rapidamente possibile le opportunità di tali paesi di avvalersi efficacemente degli aiuti. La Commissione dovrebbe tenere conto anche di questo

aspetto nel decidere l'utilizzo dei finanziamenti Phare. Una questione importante da affrontare nei negoziati di adesione dovrebbe riguardare le modalità con cui gli aiuti UE possono contribuire con maggiore efficacia alla creazione di strutture locali e regionali stabili nei paesi candidati;

4.3. è favorevole a stanziare fondi supplementari per lo smantellamento, in condizioni di sicurezza, delle centrali nucleari in Slovacchia e in Lituania.

5. Cipro

Il Comitato delle regioni

5.1. appoggia l'intenzione della Commissione di rendere disponibili ulteriori finanziamenti per la parte settentrionale di Cipro, nel caso in cui essa si inserisse nel processo di adesione.

6. Regime transitorio

Il Comitato delle regioni

6.1. appoggia l'introduzione di un regime transitorio per garantire che nessuno dei paesi candidati registri una posizione netta di bilancio peggiore di quella fatta segnare l'anno precedente l'allargamento.

Bruxelles, 16 maggio 2002.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Albert BORE

Parere del Comitato delle regioni:**in merito alla Politica d'immigrazione:**

- «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia d'immigrazione illegale»,
- «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)»,
- «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia d'immigrazione», e

in merito alla politica in materia d'asilo:

- «Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione»,
- «Documento di lavoro della Commissione — La relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione»,
- «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla politica comune in materia di asilo, recante un metodo aperto di coordinamento»

(2002/C 278/13)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visti la «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia d'immigrazione» (COM(2001) 387 def.), la «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla politica comune in materia di asilo, recante un metodo aperto di coordinamento» (COM(2001) 710 def.), la «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia d'immigrazione illegale» (COM(2001) 672 def.) e il «Documento di lavoro della Commissione — La relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione» (COM(2001) 743 def.);

vista la decisione della Commissione, in data 21 gennaio 2002, di consultarlo su tale argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la «Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione» [COM(2001) 510 def. — 2001/0207 (CNS)];

vista la decisione del Consiglio, in data 15 novembre 2001, di consultarlo su tale argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)» [COM(2001) 567 def. — 2001/230 (CNS)];

vista la decisione del Consiglio, in data 7 novembre 2001, di consultarlo su tale argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 6 febbraio 2002, di incaricare la commissione Relazioni esterne di predisporre un parere in merito;

visto il progetto di parere (CdR 93/2002 riv.) adottato dalla commissione Relazioni esterne in data 3 aprile 2002 (Relatrice: Ruth Bagnall — Consiglio della città di Cambridge, UK-PSE);

considerando il Comitato delle regioni si compiace di potersi pronunziare con un documento unico in merito a progetti di direttive e di programmi in materia di asilo e immigrazione, due settori che, pur avendo basi giuridiche diverse, in pratica sono strettamente correlati;

considerando rileva che i documenti esaminati nel presente parere fanno parte di un pacchetto di provvedimenti messi a punto nel contesto della creazione di un meccanismo europeo comune in materia di asilo e di un approccio comune all'immigrazione, tenuto conto anche dei diritti umani ed economici, dell'andamento demografico e dell'evoluzione politica sia negli Stati membri dell'UE che nei paesi di origine e di transito di tutti i tipi di migranti;

considerando riconosce che si tratta di un argomento delicato in quanto gli Stati membri nutrono preoccupazioni in ordine a problemi di sovranità in settori relativi alla cittadinanza e alla sicurezza nazionale;

considerando ribadisce l'importanza e la necessità di politiche e procedure comuni in materia di politica di asilo a causa delle responsabilità che incombono nei confronti dei richiedenti asilo per effetto della Convenzione di Ginevra del 1951;

considerando ribadisce l'importanza e la necessità di politiche e procedure comuni in materia di politica dell'immigrazione per quanto riguarda sia l'immigrazione legale che quella clandestina;

considerando laddove vengono forniti servizi ai richiedenti asilo e alle comunità di rifugiati e di immigrati, e laddove la responsabilità politica nei confronti degli elettori è più immediata, intende promuovere e rafforzare le capacità degli enti locali e regionali dell'UE, dei paesi candidati all'adesione e dei paesi di origine e di transito dei flussi migratori nella loro funzione considerando di (1) fornitori di servizi diretti, (2) partner di altri enti che forniscono servizi per legge o su base volontaria e (3) guida delle rispettive comunità,

ha adottato il 16 maggio 2002, nel corso della 44^a sessione plenaria, il seguente parere.

Per quanto riguarda la politica in materia d'immigrazione, il Comitato delle regioni ha deciso di pronunziarsi in merito ai seguenti documenti:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia d'immigrazione illegale,
- Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO), e
- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia d'immigrazione.

Il Comitato delle regioni

1. si compiace dell'impegno della Commissione a favore di una migliore comprensione «globale» degli schemi d'immigrazione, incluso l'impatto che le nuove politiche tese a definire e promuovere meccanismi giuridici in materia d'immigrazione e ad intraprendere la lotta contro l'immigrazione irregolare hanno sui richiedenti asilo e sul regime di asilo;

2. si compiace dell'impegno della Commissione a definire una serie di azioni ed iniziative volte a rafforzare l'integrità dei

controlli alle frontiere e ad inasprire le sanzioni contro chi tenta di trarre vantaggio dall'immigrazione illegale tramite la tratta di esseri umani e il reclutamento di lavoratori migranti clandestini;

3. richiama l'attenzione sulla complementarità dello sviluppo economico e sociale nei paesi di origine e di transito dei flussi migratori;

4. si compiace del fatto che venga valutata l'ipotesi di creare degli itinerari di asilo sicuri, ivi compresa la possibilità di esaminare le domande di asilo fuori dal territorio dell'UE, ma riconosce che anche così alcuni rifugiati potrebbero vedersi costretti a ricorrere a strumenti irregolari per entrare nell'UE e che ciò non dovrebbe di per sé recare pregiudizio all'esame della loro domanda d'asilo;

5. reputa che gli enti locali e regionali dovrebbero essere invitati a contribuire alla definizione di tali piani d'azione nazionali. Questo faciliterà anche il raffronto e la definizione delle migliori prassi e la valutazione dell'impatto effettivo e dei risultati delle strategie adottate dagli Stati membri. Fa osservare che il metodo di coordinamento aperto non dovrebbe essere

utilizzato in luogo della legislazione in settori in cui l'Unione dispone di ampi poteri, bensì può essere impiegato, semplificando le procedure, per favorire il coordinamento delle politiche degli Stati membri;

6. si compiace che venga riconosciuto il ruolo degli enti locali e regionali e di altri attori che contribuiscono all'integrazione dei lavoratori migranti nella società civile e nel mercato del lavoro dell'UE;

7. si compiace che sia stata ravvisata la necessità di far partecipare sin d'ora i paesi candidati ad uno scambio d'informazioni tra gli Stati membri e sottolinea l'esigenza di coinvolgere in questo processo gli enti locali e regionali dei paesi candidati;

8. si compiace della proposta di un programma di azione comunitario per sensibilizzare maggiormente e rafforzare la capacità delle organizzazioni coinvolte a qualsiasi livello nell'attuazione delle strategie di integrazione;

9. constata che le divergenze legislative esistenti in materia di ammissione e di soggiorno degli immigrati fra gli Stati dell'Unione europea comporterebbero un blocco all'entrata di taluni Stati membri per i candidati all'immigrazione;

- si rammarica del fatto che, a seguito di tale situazione, gli Stati di transito contigui si vedano obbligati a creare centri di accoglienza di lungo periodo;
- invita la Commissione europea e gli Stati membri ad armonizzare a breve termine le rispettive legislazioni ed a creare strutture di cooperazione transfrontaliere adeguate, che consentano un regolamento definitivo delle situazioni difficili nelle quali si trovano i migranti e quelli che li accolgono;
- auspica la rapida attuazione del programma pluriennale ARGO sulla cooperazione amministrativa in materia di asilo e immigrazione.

10. raccomanda d'inserire esplicitamente nel programma ARGO, accanto alle autorità nazionali, agli istituti di ricerca e alle ONG, anche gli enti locali e regionali e le loro reti di rappresentanza a livello nazionale quali partner nell'attuazione delle misure illustrate nelle proposte in esame;

11. si compiace dell'impegno a coinvolgere maggiormente lo stesso Comitato delle regioni, accanto ad altre istituzioni europee, nella definizione e nell'attuazione della politica comunitaria in materia d'immigrazione.

Per quanto riguarda la politica d'asilo, il Comitato delle regioni ha deciso di pronunciarsi in merito ai seguenti documenti:

- Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione,
- Documento di lavoro della Commissione — La relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione, e
- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla politica comune in materia di asilo, recante un metodo aperto di coordinamento.

Il Comitato delle regioni

12. prende atto, e si compiace, che la Commissione si sia impegnata a riconoscere il primato della Convenzione di Ginevra del 1951;

13. considera assolutamente indispensabile tener conto dell'impatto degli eventi dell'11 settembre 2001 contestualmente alla sicurezza nazionale ed internazionale;

14. riconosce che, nell'integrazione delle comunità di rifugiati e di immigrati negli Stati membri dell'UE, gli enti locali e regionali sono chiamati a svolgere una funzione di guida nelle rispettive comunità;

15. desidera sottolineare l'importanza di coinvolgere gli stessi richiedenti asilo e rifugiati nella messa a punto dei servizi forniti a livello locale e regionale per poter fornire servizi adeguati ed efficaci, ciò come primo passo per promuovere l'integrazione attiva dei rifugiati nella vita civile e nel mondo del lavoro degli Stati membri dell'UE;

16. si compiace che gli Stati membri dell'UE si siano impegnati a definire norme comuni circa le condizioni da soddisfare per acquisire lo status di rifugiato e circa il contenuto di tale status;

17. rileva che, nonostante nelle legislazioni dell'intera Europa siano state introdotte disposizioni legislative e regolamentari per ridurre le disparità, a causa della diversità delle regole, dei legami culturali e di fattori geografici, continuerà a verificarsi una «concentrazione» delle comunità di richiedenti asilo e di rifugiati sia in vari Stati membri che in varie loro località e regioni. Ciò avrà un impatto diretto e differenziato sulla capacità degli enti locali e regionali di far fronte ai bisogni

e ai diritti dei richiedenti asilo e delle comunità di rifugiati/immigrati, nonché degli altri membri delle diverse comunità locali. Questo impatto differenziato rende ancor più necessario che gli Stati membri dotino gli enti locali e regionali di risorse adeguate in funzione delle loro diverse necessità, anche prevedendo interventi specifici per la realizzazione ed il consolidamento di servizi di accoglienza degli enti locali coordinati a livello regionale e nazionale;

18. si compiace dell'impegno a servirsi delle buone prassi degli Stati membri e ribadisce il proprio invito affinché gli enti locali e regionali siano in grado di contribuire alla condivisione delle buone prassi a livello comunitario;

19. prende atto dell'idea generale secondo cui chi soddisfa lo status di rifugiato dovrebbe aver diritto ad accedere ai servizi e alle opportunità eventualmente forniti o coordinati dagli enti locali e regionali con la cooperazione di altri enti ed agenzie alla stessa stregua dei cittadini degli Stati membri dell'UE: riconosce tuttavia che in certi casi chi ha diritto ad una protezione sussidiaria possa avere diritti diversi, per esempio circa l'accesso al mercato del lavoro;

20. ritiene che potrebbero essere necessari servizi specializzati che normalmente non vengono forniti a molti cittadini degli Stati membri dell'UE, come ad esempio informazioni in una data lingua, consulenze giuridiche, assistenza sanitaria e psicologica e servizi che tengano conto della vulnerabilità dei minori non accompagnati e di altre persone con particolari esigenze; reputa inoltre che, mediante risorse come quelle eventualmente disponibili grazie al Fondo europeo per i rifugiati, si dovrebbero fornire agli enti locali e regionali (o agli altri fornitori di servizi) degli aiuti per sostenere i costi aggiuntivi che ciò comporta;

21. ritiene che la traduzione e l'interpretazione (ivi compresa la notifica della portata esatta del diritto a prestazioni sociali che potrebbero non essere la norma nei paesi di origine) costituiscano servizi di supporto di primaria importanza per i richiedenti asilo, i rifugiati e per chi fornisce servizi in materia di alloggio, sanità, istruzione e formazione, servizi sociali, ecc. e cerca di fornire sostegno a queste persone;

22. ritiene che nel caso dell'assistenza sanitaria e psicologica i richiedenti asilo e i rifugiati vittime di abusi fisici e psicologici, inclusa la tortura, possano aver bisogno di servizi che gli enti

locali e regionali e gli organismi loro associati nella fornitura di servizi non sono soliti fornire. Dato che lo stupro può essere usato come forma di tortura, potrebbero essere necessari servizi specialistici che soddisfano queste esigenze particolari e alle donne richiedenti asilo dovrebbero esser messi a disposizione dottori, intervistatori ed interpreti di sesso femminile, separatamente dagli altri membri della famiglia, per facilitare la scoperta di eventuali abusi sessuali;

23. ritiene che la disponibilità di servizi di sostegno specialistico sia spesso limitata alle grandi agglomerazioni urbane in cui sono già presenti comunità di rifugiati. La mancanza di accesso a tali servizi è un disincentivo a ripartire le comunità di rifugiati e tende ad esacerbare la loro concentrazione in determinate località e regioni. La messa a punto di servizi di sostegno specialistico in tutte le regioni degli Stati membri dell'UE contribuirebbe a consentire una distribuzione più equilibrata dei richiedenti protezione sul territorio dell'UE;

24. prende atto dell'istituzione del Fondo europeo per i rifugiati (FER), al quale si può attingere per sostenere lo sviluppo di servizi specifici per i rifugiati e raccomanda un programma per promuovere il Fondo presso le agenzie dell'intera Europa responsabili, prevedendo la partecipazione anche degli enti locali e regionali e delle loro reti di rappresentanza a livello nazionale quali partner per il coordinamento di tali servizi. Accanto al FER dovrebbero essere promossi altri programmi comunitari, come il programma Equal, che è volto a promuovere l'integrazione sociale facilitando l'accesso all'istruzione e all'occupazione per i gruppi svantaggiati e quelli potenzialmente discriminati e che prevede esplicitamente l'obbligo di far fronte alle esigenze dei richiedenti asilo; si tratta infatti di risorse alle quali gli enti locali e regionali possono attingere per sostenere l'integrazione dei rifugiati nella società e nel mondo del lavoro;

25. reputa che enti locali e regionali dovrebbero essere invitati a contribuire alla definizione di piani d'azione nazionali. Questo faciliterà anche il raffronto e la definizione delle migliori prassi, come pure la valutazione dell'impatto effettivo e dei risultati delle strategie adottate dagli Stati membri; fa osservare che il metodo aperto di coordinamento non dovrebbe essere utilizzato al posto della legislazione in settori in cui l'Unione dispone di ampi poteri, bensì può essere impiegato, semplificando le procedure, per favorire il coordinamento delle politiche degli Stati membri;

26. si compiace che, accanto ad altri attori, venga riconosciuto il ruolo degli enti locali e regionali nella definizione di un sistema di asilo comune, ma deplora che gli aspetti del sistema descritto nell'orientamento proposto in materia (secondo orientamento) vertano unicamente sulla gestione delle domande d'asilo e non sui servizi di sostegno che gli enti locali e regionali generalmente contribuiscono a fornire durante il periodo di accoglienza;

27. si compiace che nella definizione di un sistema di asilo comune venga riconosciuto il ruolo degli enti locali e regionali e di altri attori. Tuttavia, l'accesso ai servizi di sostegno e la preparazione al risultato finale della decisione positiva, o del

rifiuto di concedere lo status di rifugiato, dovrebbero formare parte integrante della procedura di ricevimento della domanda d'asilo;

28. si compiace che sia riconosciuta la necessità di far partecipare sin d'ora i paesi candidati all'adesione ad uno scambio d'informazioni tra gli Stati membri e sottolinea la necessità di coinvolgere in questo processo gli enti locali e regionali dei paesi candidati;

29. si compiace dell'impegno a coinvolgere maggiormente lo stesso Comitato delle regioni, accanto ad altre istituzioni europee, nella definizione e nell'attuazione della politica comunitaria in materia di asilo.

Bruxelles, 16 maggio 2002.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Albert BORE

Risoluzione del Comitato delle regioni in merito allo «Sviluppo sostenibile: Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile — Johannesburg, 2002»

(2002/C 278/14)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001;

vista la decisione del Consiglio europeo del 4 marzo 2002 riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (COM(2001) 579 final);

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Dieci anni dopo Rio: prepararsi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002» (COM(2001) 53 final);

visto il proprio parere del 14 novembre 2001 in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Dieci anni dopo Rio: prepararsi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002» (CdR 37/2001 fin)⁽¹⁾;

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile» (COM(2002) 82 final);

vista la comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2001 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Programma di lavoro della Commissione per il 2002» (COM(2001) 620 final);

⁽¹⁾ GU C 107 del 3.5.2002, pag. 9.

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Strategia politica annuale per il 2003» (SEC(2002) 217/7 final);

vista la comunicazione della Commissione del 15 gennaio 2002 al Consiglio europeo di primavera di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, nel corso del quale è stato dato un nuovo impulso alla strategia adottata due anni prima al vertice di Lisbona (COM(2002) 14 final) intesa a fare dell'Europa l'economia basata sulla conoscenza più dinamica e competitiva del mondo;

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 in cui il Consiglio ribadisce che lo sviluppo sostenibile richiede soluzioni globali che integrino in modo equilibrato le dimensioni economica, sociale e ambientale;

visto il proprio parere sull'approvazione del protocollo di Kyoto, sull'attuazione della prima fase del programma europeo per il cambiamento climatico e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (CdR 458/2001 fin) ⁽¹⁾;

considerando che dieci anni dopo la conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992, si deve concludere che nel 21° secolo è necessario sviluppare ulteriormente la strategia internazionale per un approccio economico, sociale ed ecologico allo sviluppo sostenibile che sia equilibrato e coerente, altrimenti nota come Agenda 21;

considerando che l'Agenda 21 fornisce un orientamento per lo sviluppo di azioni interne — un programma della durata di 15 anni riguardante determinate politiche allo scopo di sostenere l'interazione e la cooperazione fra il sistema delle Nazioni Unite e le altre istituzioni non-governative subregionali, regionali e globali nel settore dell'ambiente e dello sviluppo. È necessario migliorare la gestione internazionale globale, insistendo inizialmente su di una maggiore cooperazione fra le diverse organizzazioni internazionali;

considerando che nell'Agenda 21 è stato riconosciuto l'importante ruolo che gli enti regionali e locali svolgono nel costruire, gestire e mantenere le infrastrutture economiche, sociali e ambientali, nel programmare, emanare e monitorare politiche e regolamenti regionali e locali nel settore ambientale e nel contribuire all'attuazione delle politiche nazionali;

considerando che il testo della commissione delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile comporterà un piano d'azione che dovrebbe comprendere la gestione equilibrata delle acque, una politica agricola e rurale integrata, il mantenimento della biodiversità, misure per il controllo del clima, per l'energia pulita e per la gestione dei trasporti, nonché una chiara politica demografica, e che gli enti locali e regionali e la società civile sono degli importanti attori da coinvolgere nell'attuazione di questo piano d'azione;

considerando che l'80 % degli europei vive in aree urbane e che occorre trovare un equilibrio sostenibile fra le loro esigenze e quelle di quanti vivono nelle zone rurali e occupano l'80 % del territorio dell'UE;

considerando che esistono forti nessi fra la povertà e il degrado ambientale. Molti problemi ambientali sono causati dalla mancanza di equità sociale e di sviluppo economico e molti problemi ambientali ostacolano la riduzione della povertà e lo sviluppo economico;

considerando che occorre dedicare maggiore attenzione alla promozione dell'inclusione sociale e intensificare la lotta contro la povertà;

⁽¹⁾ GU C 192 del 12.8.2002, pag. 59.

considerando che sono necessari anche notevoli sforzi nella ricerca e nello sviluppo tecnologico nel quadro della politica di ricerca dell'UE, per sviluppare non solo nuove tecnologie, ma anche strumenti di ausilio per il processo decisionale, quali metodi di valutazione e di monitoraggio,

ha adottato all'unanimità, il 16 maggio 2002, nel corso della 44ª sessione plenaria, la seguente risoluzione.

Il Comitato delle regioni

1. Accoglie con favore le dichiarazioni politiche dei Consigli europei di Göteborg e Barcellona, relative ad una strategia di sviluppo sostenibile ed invita le istituzioni dell'UE a metterle in pratica. Ritiene che la crescita economica di oggi non debba in nessun caso pregiudicare le possibilità di crescita per le generazioni future.

2. Sollecita la Commissione europea ad invitare il Comitato delle regioni e i suoi rappresentanti locali e regionali nei quindici Stati membri dell'UE a prendere attivamente parte alla preparazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, che si svolgerà a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002. Chiede di essere rappresentato alla conferenza di Johannesburg in considerazione del ruolo importante che gli incomberà nell'applicazione delle decisioni che scaturiranno dal vertice.

3. Si attende che la Commissione europea tenga sempre debito conto del principio di sussidiarietà. Inoltre, le varie sfere di governo, piuttosto che adottare un approccio lineare dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto, dovrebbero interagire in partenariato, riconoscendo le proprie interdipendenze.

4. Chiede alla Commissione europea di assicurare che tutte le principali proposte avanzate alla conferenza di Johannesburg siano in linea con la strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione europea.

5. Constata che parecchi degli obiettivi fissati dieci anni fa alla conferenza di Rio non sono stati realizzati e chiede alla delegazione dell'UE di concentrarsi sul raggiungimento di un accordo in merito all'attuazione di detti obiettivi e sull'adozione di misure contro i paesi che non li perseguissero.

6. Chiede che la strategia di attuazione degli obiettivi e delle linee direttrici risultanti dal processo relativo all'Agenda internazionale si basi sui nuovi approcci all'elaborazione delle politiche sviluppati dalla Commissione europea e si collochi nel quadro delle competenze dell'UE.

7. Condivide l'auspicio, espresso a livello internazionale, che si pervenga ad un approccio globale alla risoluzione dei problemi, si stabiliscano priorità ambientali per lo sviluppo

sostenibile, si lotti contro il cambiamento climatico, l'acidificazione e l'eutrofizzazione, si mettano a punto sistemi di trasporto sostenibili (miglior coordinamento tra strade e ferrovie e promozione del trasporto ferroviario), si incoraggi l'uso delle energie rinnovabili, si adottino ulteriori misure per contrastare i rischi per la salute pubblica e si gestiscano in modo più responsabile le risorse naturali.

8. Invita la Commissione europea ad avanzare proposte sulle modalità per migliorare il processo decisionale in vista dello sviluppo sostenibile. Tali proposte dovrebbero promuovere l'applicazione dei principi di una buona *governance*, che non devono venir pregiudicati dall'utilizzo di strumenti non previsti dai trattati UE.

9. Osserva che l'Unione europea allargata deve integrare pienamente e, sin dall'inizio, lo sviluppo sostenibile in tutte le sue politiche, in particolare quelle economica, sociale e ambientale. Dal momento che i paesi candidati saranno per l'UE una ricca fonte di biodiversità, occorre dedicare particolare attenzione a tali regioni, come pure alle regioni caratterizzate da un ambiente particolarmente vulnerabile.

10. Auspica un maggiore coordinamento tra la tutela dell'ambiente e le politiche destinate ad eradicare la povertà, tenendo a mente che il partenariato a livello locale e regionale si configura come il metodo più efficace per combattere l'esclusione e promuovere un approccio partecipativo allo sviluppo sostenibile.

11. Riconosce pienamente la necessità di tradurre in pratica il diritto d'accesso di tutti ai beni pubblici mondiali e, in questo contesto il ruolo svolto dai servizi di interesse generale ed il loro contributo alla qualità della vita della cittadinanza e allo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile della nostra società. Ritiene pertanto che il necessario riesame della situazione vada fatto caso per caso e servizio per servizio, al fine di trovare le soluzioni più adeguate tra obiettivi a breve e a lungo termine e tra preoccupazioni economiche e sociali.

12. Condivide il giudizio del Parlamento europeo, secondo cui le comunicazioni della Commissione non prestano sufficiente attenzione al contributo delle amministrazioni locali e regionali allo sviluppo sostenibile.

Ritiene necessario sviluppare le seguenti aree tematiche:

13. Presa in considerazione della politica in materia di acque nelle strategie transnazionali di assetto territoriale e nei piani di azione strutturali regionali e locali elaborati nel prossimo futuro. Maggiore attenzione va prestata alla prevenzione delle inondazioni, rafforzando le strutture di protezione sia costiere che delle acque interne.

14. Attività volte ad incoraggiare l'uso sostenibile delle acque e dell'ambiente acquatico. L'obiettivo principale è garantire un uso più sostenibile dell'acqua in quanto essenziale risorsa naturale. È quindi fondamentale promuovere tecnologie utili a captare, trattare ed erogare questa risorsa prevenendo al tempo stesso effetti negativi sull'ecosistema. Analogamente, la distribuzione dell'acqua va organizzata in modo da garantire a tutti un accesso paritario. Bisognerebbe inoltre sviluppare politiche intese a garantire il massimo livello di prevenzione dell'inquinamento marino e delle acque interne. Priorità assoluta ai fini della tutela della salute umana è garantire la sicurezza dell'acqua potabile e la presenza di servizi sanitari adeguati.

15. Considerevole accrescimento della quota del PIL destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) da parte degli Stati membri che non hanno ancora raggiunto l'obiettivo dello 0,7 % indicato dalle Nazioni Unite.

16. Considerazione dell'agricoltura presente su una determinata zona come attività economica, che non impoverisca la qualità naturale del terreno e non inquina l'ambiente attraverso un uso eccessivo di fertilizzanti o l'impiego di pesticidi non biodegradabili.

17. Promozione e adeguato sostegno finanziario dell'agricoltura che rispetta i principi dello sviluppo sostenibile. In tal modo si favorirebbero la gestione della natura e la tutela della biodiversità e del paesaggio (in particolare nelle aree sensibili) e si incoraggerebbe un'attività agricola sostenibile sotto il profilo ambientale, garantendo la coesione sociale nelle zone rurali. L'agricoltura europea dovrebbe offrire elevate garanzie in materia di salute e di sicurezza dei prodotti alimentari. Occorre rispettare i requisiti in materia di rintracciabilità e di etichettatura.

18. Riconoscimento dell'esigenza di accrescere la qualità della produzione alimentare mondiale, attraverso un migliore inquadramento normativo (controlli e sanzioni) delle (bio)tecnologie. Possono esservi rischi sconosciuti connessi a determinate tecnologie, e i relativi temi etici (in particolare per quanto riguarda gli OGM) possono non essere stati discussi a sufficienza.

19. Conseguimento del giusto equilibrio tra la promozione mirata e su vasta scala di talune tecnologie (energia e trasporti) e una politica generale di innovazione, avvalendosi di tecnologie attente alla sostenibilità mediante il mercato.

20. Sviluppo di adeguati metodi di valutazione in tutte le politiche, al fine di individuare sulla base di criteri oggettivi i reali progressi nei vari campi dello sviluppo sostenibile. Il Comitato delle regioni ritiene che i criteri utilizzati dovrebbero essere specifici, misurabili, accettabili, realistici e riferiti ad un periodo determinato.

21. Inclusione dello sviluppo sostenibile, in quanto tema centrale, in tutti i piani settoriali, regionali e destinati alle attività produttive finanziati attraverso il bilancio della CE. I responsabili delle amministrazioni locali e regionali dovrebbero avviare un dialogo con l'industria e promuovere gli investimenti sostenibili.

22. Gli strumenti economici e la politica relativa alla tassazione e alla fiscalità ecologica costituiscono strumenti fondamentali, non soltanto nel settore ambientale, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo regionale, al fine di favorire un utilizzo più razionale delle risorse e la riduzione della nocività delle emissioni e per finanziare un accesso paritario ai beni pubblici necessari allo sviluppo sostenibile.

23. Adozione di un approccio equilibrato che combini condizioni sociali adeguate, un'elevata produttività e un'alta qualità di beni e servizi. Il principio di fondo dovrebbe essere quello secondo cui un numero maggiore di posti di lavoro migliori in un'economia dinamica e competitiva rafforza la coesione sociale.

24. Promozione della partecipazione attiva dei cittadini al cambiamento sociale e ambientale. Sono essenziali sforzi nel settore dell'istruzione e campagne di pubblica informazione. L'istruzione e la formazione, secondo un approccio basato sull'apprendimento permanente, vanno considerati strumenti

di primaria importanza per sviluppare una forza lavoro qualificata, elemento essenziale dello sviluppo economico e sociale sostenibile.

25. Maggiore attenzione alla creazione di un ambiente di vita sostenibile, tenendo quindi conto dell'utilizzo sostenibile delle foreste, delle aree residenziali urbane e dell'ambiente di lavoro.

26. Proseguimento e rafforzamento del concetto dell'Agenda 21 locale, introdotto dall'Agenda di Rio. Le buone pratiche adottate in migliaia di città, comuni e regioni d'Europa mostrano come questo strumento aiuti le collettività locali a realizzare uno sviluppo sostenibile che integra l'economia, le

relazioni sociali e l'ambiente, promuovendo al tempo stesso il dialogo con i cittadini e la loro partecipazione attiva.

27. Attento monitoraggio del processo relativo all'Agenda 21, che è generalmente considerato un processo di dialogo all'interno della società. Occorre sviluppare un processo sociale di apprendimento e di creazione, nonché nuovi modi di guidare la convivenza civile e nuovi strumenti di cooperazione, che vadano al di là delle procedure pubbliche tradizionali, per lo più burocratiche e normative.

Il CdR incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio ed alle presidenze spagnola e danese dell'Unione.

Bruxelles, 16 maggio 2002.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Albert BORE
